

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° Numero 41

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 ottobre 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

---

**CORTE COSTITUZIONALE**



## S O M M A R I O

---

### ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 50. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 settembre 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

**Regione Emilia-Romagna - Disciplina sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo - Previsioni riguardanti gli ambiti di intervento, le iniziative di cooperazione internazionale, gli interventi di emergenza, le iniziative di educazione allo sviluppo, culturali, di ricerca e di sensibilizzazione ai principi della pace e dell'interculturalità, le iniziative di formazione nel campo della cooperazione internazionale - Denunciata violazione dei limiti, posti dalla normativa statale, alla partecipazione della regione all'attività di cooperazione allo sviluppo - Violazione della competenza legislativa statale in materia di politica estera.**

- Legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2002, n. 12, artt. 5, 6, 7, 8 e 9.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. a); legge 26 febbraio 1987, n. 49; d.P.R. 31 marzo 1994 .....

Pag. 9

- N. 51. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 settembre 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

**Regione Marche - Disciplina sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo - Previsione di azioni progettuali riguardanti la realizzazione di progetti ed interventi delle organizzazioni non governative, anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale in Paesi in via di sviluppo ed in quelli con economia in via di transizione - Denunciato contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale - Violazione della competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato in materia di «politica estera e rapporti internazionali dello Stato».**

- Legge della Regione Marche 18 giugno 2002, n. 9, art. 5, comma 3, lett. d).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. a); legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 2, comma 3. ....

» 10

n. 52. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 settembre 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

**Ambiente (Tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Umbria - Finalità di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio - Denunciata invasione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di tutela ambientale.**

- Legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, art. 1, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).

**Ambiente (Tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Umbria - Competenza regionale a disciplinare la localizzazione, costruzione, modificazione e risanamento degli impianti che producono emissioni, nonché ad individuare adeguati limiti di esposizione alle radiazioni elettromagnetiche - Denunciata invasione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di tutela ambientale - Violazione di principi fondamentali posti dallo Stato in materia di legislazione concorrente - Lesione del principio di uguaglianza.**

- Legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, lett. s), e terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, artt. 4, comma 1, e 5, comma 1.

**Ambiente (Tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Umbria - Localizzazione di nuovi impianti - Obbligo per i gestori e concessionari di dimostrare le ragioni obiettive della indispensabilità degli impianti stessi (c.d. principio di giustificazione) - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Violazione della libertà di iniziativa economica degli imprenditori.**

- Legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, art. 2.
- Costituzione, artt. 41 e 117, comma secondo, lett. e).

**Ambiente (Tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Umbria - Attribuzione ai Comuni di poteri in materia di risanamento degli impianti che producono emissioni - Denunciato contrasto con l'esigenza di disciplina uniforme a garanzia dell'uguaglianza.**

- Legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, art. 4, comma 1, lett. b).

**Ambiente (Tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Umbria - Attribuzione alla giunta regionale del potere di fissare i criteri per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di risanamento degli impianti che producono emissioni - Denunciato contrasto con l'esigenza di disciplina uniforme a garanzia dell'uguaglianza.**

- Legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, art. 5, comma 1, lett. c).

**Ambiente (Tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Umbria - Attribuzione alla giunta regionale del potere di proporre il piano di risanamento di elettrodotti in caso di inerzia dei gestori - Denunciata invasione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di tutela ambientale.**

- Legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, art. 5, comma 2.
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 9, commi 3 e 6.

**Ambiente (Tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Umbria - Assoggettamento degli impianti di telefonia mobile e degli elettrodotti alla procedura di valutazione di impatto ambientale - Contrasto con la normativa statale e comunitaria - Incidenza sulla parità di trattamento e sulla concorrenza.**

- Legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, art. 12, comma 1, in relazione all'art. 5, comma 1, lett. f).
- D.P.R. 12 aprile 1996, art. 1, comma 4, in relazione all'allegato B, n. 7, lett. z); direttiva 97/11/CE.

**Ambiente (Tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Umbria - Attribuzione alla giunta regionale del potere di definire criteri e procedure preordinati alla localizzazione e al risanamento degli impianti che producono emissioni - Denunciata esorbitanza dalla competenza regionale - Contrasto con la normativa statale.**

- Legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, art. 13.
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 9.

**Ambiente (Tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Umbria - Prevista adozione di disposizioni transitorie regolamentari da parte della giunta regionale - Denunciato contrasto con la disciplina transitoria di fonte statale.**

- Legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, art. 16.
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 16. ....

Pag. 11

- N. 53. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 settembre 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

**Elezioni - Elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta - Introduzione, con «legge statutaria» della Regione, di nuove norme sull'accesso alle cariche elettive - Liste dei candidati - Prevista presenza di candidati di entrambi i sessi - Verifica della regolarità delle liste presentate - Dichiarazione di invalidità delle liste nelle quali non siano presenti candidati di entrambi i sessi - Denunciata limitazione del diritto di elettorato passivo - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 422/1995.**

- Legge 2 agosto 2002, artt. 2, comma 2, e 7, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 51. ....

» 16

- N. 447. Ordinanza del 9 maggio 2002 emessa dalla Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Sardegna, sui ricorsi riuniti proposti da Miculan Giuseppe ed altra contro I.N.P.D.A.P. ed altri.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni corrisposte dall'INPDAP - Periodi di studi corrispondenti alla durata legale degli studi universitari - Riscatto ai fini pensionistici - Computo del periodo in maniera continuativa, con conseguente riduzione del periodo stesso in caso di interruzione per prestazione di servizio militare - Irrazionalità - Disparità di trattamento fra i dipendenti statali e tra coloro che hanno espletato il servizio militare subito dopo l'immatricolazione e coloro che l'hanno prestato immediatamente prima della laurea (con interruzione della continuità, calcolata a ritroso).**

- Regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 38 .....

» 18

- N. 448 Ordinanza del 31 maggio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 settembre 2002) emessa dal giudice di pace di Cividale del Friuli nel procedimento civile vertente tra Di Lenardo Edoardo e Polizia stradale di Udine.

**Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per la durata fissa di due mesi - Non graduabilità in rapporto alla condotta del trasgressore.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 3 .....

Pag. 23

- N. 449. Ordinanza del 31 maggio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 settembre 2002) emessa dal giudice di pace di Cividale del Friuli nel procedimento civile vertente tra Paoluzzi Pier Giorgio e Guardia di finanza di Cividale del Friuli.

**Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per la durata fissa di due mesi - Non graduabilità in rapporto alla condotta del trasgressore.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 3 .....

» 24

- N. 450. Ordinanza del 13 febbraio 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 settembre 2002) emessa dal giudice di pace di Cividale del Friuli nel procedimento civile vertente tra Gava Mauro e prefetto di Udine.

**Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per la durata fissa di due mesi - Non graduabilità in rapporto alla condotta del trasgressore.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 3 .....

» 25

- N. 451. Ordinanza del 12 giugno 2002 emessa dal Tribunale di Lucca, sez. distaccata di Viareggio, nel procedimento di esecuzione nei confronti di Cardazzo Maurizio.

**Edilizia e urbanistica - Regione Toscana - Opere di ristrutturazione edilizia ivi compresi i casi di demolizione con fedele ricostruzione degli edifici - Assoggettamento al semplice obbligo di denuncia di inizio attività, anziché a concessione edilizia come stabilito dalla normativa statale (legge n. 10/1977) - Conseguente inapplicabilità delle sanzioni penali di cui alla legge n. 47/1985 e configurazione della fattispecie quale illecito amministrativo - Violazione del principio di uguaglianza - Indebita legiferazione in materia penale.**

- Legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, artt. 2, 3 e 4, commi 2 e 4.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 117 .....

» 26

- N. 452. Ordinanza del 19 giugno 2002 emessa dal Tribunale di Macerata nel procedimento penale a carico di Zampella Carmine.

**Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il pubblico ministero, prima della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, di notificare l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. - Mancata previsione - Lesione del diritto alla conoscenza tempestiva ed effettiva dei termini dell'accusa e del diritto di difesa - Disparità di trattamento tra imputati.**

- Cod. proc. pen., art. 459.
- Costituzione, artt. 3, comma secondo, 24, comma secondo, e 111, comma terzo . . . . . Pag. 27

- N. 453. Ordinanza del 18 aprile 2002 emessa dal GIP del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Alessandrini Piero ed altri.

**Reato in genere - Reati di contraffazione, alterazione o riproduzione di opere di pittura, scultura o grafica - Esclusione del reato, secondo il giudice rimettente, per le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre cinquanta anni - Contrasto con i principi della legge delegante n. 352/1997 - Eccesso di delega.**

- D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 166.
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma . . . . . » 30

- N. 454. Ordinanza del 22 aprile 2002 emessa dal Tribunale di Avellino nel procedimento penale a carico di Bossone Antonio.

**Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, di consentire l'intervento della difesa - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi del contraddittorio e di parità delle parti.**

- Cod. proc. pen., art. 459.
- Costituzione, artt. 24 e 111 . . . . . » 40

- N. 455. Ordinanza del 22 aprile 2002 emessa dal Tribunale di Avellino nel procedimento penale a carico di Biondi Amerigo.

**Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, di consentire l'intervento della difesa - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi del contraddittorio e di parità delle parti.**

- Cod. proc. pen., art. 459.
- Costituzione, artt. 24 e 111 . . . . . » 41

- N. 456. Ordinanza del 13 giugno 2002 emessa dal GUP del tribunale di Pinerolo nel procedimento penale a carico di Trecastagne Roberto.

**Processo penale - Incompatibilità del giudice - Udienza preliminare - Nullità, pronunciata in dibattimento, del decreto che dispone il giudizio - Regressionione del procedimento - Incompatibilità del giudice per l'udienza preliminare che abbia già pronunciato il decreto che dispone il giudizio nei confronti del medesimo imputato e per il medesimo fatto - Mancata previsione - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di terzietà ed imparzialità del giudice.**

- Cod. proc. pen., art. 34.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111 . . . . . » 42

N. 457 Ordinanza del 30 luglio 2002 emessa dal giudice di pace di Sansepolcro nel procedimento civile vertente tra Viciani Lorenzo e Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Arezzo.

**Titoli di credito - Assegno bancario - Pagamento dopo la levata del protesto - Possibilità del traente (o degli altri soggetti legittimati) di adire il Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per ottenere la cancellazione dall'archivio informatico dei protesti - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto al regime del protesto cambiario - Ingiustificata equiparazione fra traenti di assegni protestati che abbiano provveduto o meno al pagamento dopo il protesto - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Riferimento alla sent. n. 317/1990 e all'ord. n. 14/1993 della Corte costituzionale.**

- Legge 12 febbraio 1955, n. 77, art. 4, comma 1 (come modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 235).
- Costituzione, artt. 3 e 24 .....

Pag. 44

N. 458. Ordinanza del 16 luglio 2002 emessa dalla Corte di appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra Leoni Americo e I.N.A.I.L.

**Infortunati sul lavoro - Assicurazioni obbligatorie - Lavoratori in permesso sindacale - Inclusione nell'elenco dei soggetti assicurati - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ai lavoratori in aspettativa sindacale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 171/2002 - Incidenza sul principio di tutela assicurativa in caso di infortunio sul lavoro.**

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4.
- Costituzione, artt. 3 e 38 .....

» 47

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 50

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 settembre 2002*  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

**Regione Emilia-Romagna - Disciplina sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo - Previsioni riguardanti gli ambiti di intervento, le iniziative di cooperazione internazionale, gli interventi di emergenza, le iniziative di educazione allo sviluppo, culturali, di ricerca e di sensibilizzazione ai principi della pace e dell'interculturalità, le iniziative di formazione nel campo della cooperazione internazionale - Denunciata violazione dei limiti, posti dalla normativa statale, alla partecipazione della regione all'attività di cooperazione allo sviluppo - Violazione della competenza legislativa statale in materia di politica estera.**

- Legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2002, n. 12, artt. 5, 6, 7, 8 e 9.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *a*); legge 26 febbraio 1987, n. 49; d.P.R. 31 marzo 1994.
- *Ricorrente*: Presidente del Consiglio dei ministri.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha domicilio, in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

Nei confronti del Presidente della giunta della Regione Emilia-Romagna, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2002 n. 12, recante «interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace», pubblicata in B.U.R. n. 88 del 25 giugno 2002, con particolare riferimento agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2002.

1. — La legge regionale indicata in epigrafe pone nell'art. 2 norme di principio stabilendo: (comma 1) che «l'intervento regionale nella materia della cooperazione internazionale si svolge nel rispetto dei principi fondamentali espressamente stabiliti con legge dello Stato o da essa dedotti, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione favorendo le iniziative dei soggetti pubblici e privati del territorio dell'Emilia-Romagna»; (comma 2) «nelle materie di propria competenza, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, la Regione provvede anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'art. 117 della Costituzione»; (comma 3) «ai sensi del nono comma dell'art. 117 della Costituzione, la Regione stipula accordi con Stati e intese con enti territoriali di altro Stato nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

Dopo aver precisato, negli articoli 3 e 4, i propri obiettivi e i soggetti della cooperazione internazionale, la legge, negli articoli da 5 a 9, definisce gli ambiti di intervento, le iniziative di cooperazione internazionale, gli interventi di emergenza, le iniziative di educazione allo sviluppo, culturali, di ricerca e di sensibilizzazione ai principi della pace e dell'interculturalità e le iniziative di formazione nel campo della cooperazione internazionale.

2. — La legge regionale è costituzionalmente illegittima in quanto i suddetti articoli 5, 6, 7, 8 e 9 indicano una serie di iniziative ed interventi regionali, per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo, tra cui la progettazione e la valorizzazione di proprie iniziative, nonché la valorizzazione ed il sostegno ad iniziative degli enti locali, delle organizzazioni non governative (O.N.G.) e delle O.N.L.U.S. (art. 5, comma 2), che non si conciliano, quanto alle materie proprie degli stessi ed alle relative modalità di svolgimento, con le disposizioni contenute nella normativa nazionale vigente (in particolare la legge 26 febbraio 1987, n. 49 e il d.P.R. 31 marzo 1994), che prevede la partecipazione della regione all'attività di cooperazione allo sviluppo (la quale è parte integrante della politica estera nazionale), entro limiti rigorosi e tassativi, e cioè con capacità attuativa di iniziative di cooperazione affidate dal Ministero degli affari esteri ovvero propositiva nei riguardi della Direzione Generale della Cooperazione allo sviluppo.

Inoltre, l'attività regionale prevista dall'art. 2, comma 3, che, per il richiamo all'art. 117, comma 9, della Costituzione, si esplica nella stipula di accordi con Stati ed intese con enti territoriali di altro Stato, lungi dal comportare obblighi di carattere internazionale, non può che essere consentita unicamente come attività convenzionale di carattere solo programmatico e di principio, limitata, quindi, al campo di azione proprio della cooperazione decentrata.

Aggiungasi, inoltre, che la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, ove prevede che la regione provveda all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, non può essere attuata sino all'emanazione «delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato» (art. 117, quinto comma, Cost.), contenute nel disegno di legge attuativo della riforma del titolo V della Costituzione, attualmente all'esame del Parlamento.

3 — Pertanto, considerando che la cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dello Stato (art. 1 legge n. 49/1987) e che tale materia, rientra nella competenza legislativa statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *a*) della Costituzione, la legge regionale si presenta costituzionalmente illegittima nelle parti denunciate sopra.

*P. Q. M.*

*Il Presidente del Consiglio dei ministri conclude chiedendo che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2002, n. 12, negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9.*

*Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2002, unitamente a copia della legge regionale impugnata.*

Roma, addì 2 agosto 2002

IL VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: OSCAR FIUMARA

02C0877

N. 51

*Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 settembre 2002  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

**Regione Marche - Disciplina sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo - Previsione di azioni progettuali riguardanti la realizzazione di progetti ed interventi delle organizzazioni non governative, anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale in Paesi in via di sviluppo ed in quelli con economia in via di transizione - Denunciato contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale - Violazione della competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato in materia di «politica estera e rapporti internazionali dello Stato».**

- Legge della Regione Marche 18 giugno 2002, n. 9, art. 5, comma 3, lett. *d*).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *a*); legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 2, comma 3.
- *Ricorrente*: Presidente del Consiglio dei ministri.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha domicilio, in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

Nei confronti del Presidente della giunta della Regione Marche, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Marche 18 giugno 2002 n. 9, concernente «attività regionali per la promozione dei diritti umani della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale», pubblicata in B.U.R. n. 75 del 27 giugno 2002, con particolare riferimento all'art. 5, comma 3, lett. *d*), giusta delibera del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2002.

1. — Con la legge indicata in epigrafe la Regione Marche intende promuovere alcuni interventi per sostenere la cultura di pace e di sviluppo umano, prevedendo attività di collaborazione e partenariato internazionale.

2. — Gli articoli 4, 5, 6 e 7 indicano una serie di iniziative ed interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo (specie quelli realizzabili direttamente per scelte e decisioni della sola Regione), che non si conciliano, quanto alle materie proprie degli stessi ed alle relative modalità di svolgimento, con le disposizioni contenute nella normativa nazionale vigente (legge 26 febbraio 1987 n. 49 e d.P.R. 31 marzo 1994).

In particolare l'art. 5, comma 3, lettera *d*), ricomprende nelle attività regionali di cooperazione internazionale le azioni progettuali che riguardano la realizzazione di progetti ed interventi delle organizzazioni non governative, anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale in paesi in via di sviluppo ed in quelli con economie in via di transizione.

La predetta disposizione contrasta con l'art. 2, comma 3, della suddetta legge n. 49/1987, che, stabilendo la «nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo», alla lettera *e*) prevede, fra le attività che le Regioni possano attuare, quelle di sostegno alla realizzazione di progetti ed interventi ad opera di organizzazioni non governative e non già di realizzazione di progetti da parte degli stessi organismi.

3. — Poichè la legge statale n. 49/1987, che disciplina i principi fondamentali previsti nell'attività di cooperazione, all'art. 1 definisce la cooperazione allo sviluppo parte integrante della politica estera dell'Italia, specificando espressamente le attività che possono essere attuate dalle Regioni, la legge regionale in questione deve essere ritenuta costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *a*), che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», pur riconoscendo il principio dell'ammissibilità di iniziative regionali nella materia, coordinata, però, con i principi nazionali di cooperazione.

*P. Q. M.*

*Il Presidente del Consiglio dei ministri conclude chiedendo che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale della legge della Regione Marche 18 giugno 2002 n. 9, nell'art. 5, comma 3, lett. d).*

*Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2002 unitamente a copia della legge regionale impugnata.*

Roma, addì 12 agosto 2002

IL VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: OSCAR FIUMARA

02C0878

N. 52

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 settembre 2002  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

**Ambiente (Tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Umbria - Finalità di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio - Denunciata invasione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di tutela ambientale.**

- Legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, art. 1, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *s*).

**Ambiente (Tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Umbria - Competenza regionale a disciplinare la localizzazione, costruzione, modificazione e risanamento degli impianti che producono emissioni, nonché ad individuare adeguati limiti di esposizione alle radiazioni elettromagnetiche - Denunciata invasione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di tutela ambientale - Violazione di principi fondamentali posti dallo Stato in materia di legislazione concorrente - Lesione del principio di uguaglianza.**

- Legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, lett. *s*), e terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, artt. 4, comma 1, e 5, comma 1.

**Ambiente (Tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Umbria - Localizzazione di nuovi impianti - Obbligo per i gestori e concessionari di dimostrare le ragioni obiettive della indispensabilità degli impianti stessi (c.d. principio di giustificazione) - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Violazione della libertà di iniziativa economica degli imprenditori.**

- Legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, art. 2.
- Costituzione, artt. 41 e 117, comma secondo, lett. e).

**Ambiente (Tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Umbria - Attribuzione ai comuni di poteri in materia di risanamento degli impianti che producono emissioni - Denunciato contrasto con l'esigenza di disciplina uniforme a garanzia dell'uguaglianza.**

- Legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, art. 4, comma 1, lett. b).

**Ambiente (Tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Umbria - Attribuzione alla giunta regionale del potere di fissare i criteri per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di risanamento degli impianti che producono emissioni - Denunciato contrasto con l'esigenza di disciplina uniforme a garanzia dell'uguaglianza.**

- Legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, art. 5, comma 1, lett. c).

**Ambiente (Tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Umbria - Attribuzione alla giunta regionale del potere di proporre il piano di risanamento di elettrodotti in caso di inerzia dei gestori - Denunciata invasione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di tutela ambientale.**

- Legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, art. 5, comma 2.
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 9, commi 3 e 6.

**Ambiente (Tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Umbria - Assoggettamento degli impianti di telefonia mobile e degli elettrodotti alla procedura di valutazione di impatto ambientale - Contrasto con la normativa statale e comunitaria - Incidenza sulla parità di trattamento e sulla concorrenza.**

- Legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, art. 12, comma 1, in relazione all'art. 5, comma 1, lett. f).
- D.P.R. 12 aprile 1996, art. 1, comma 4, in relazione all'allegato B, n. 7, lett. z); direttiva 97/11/CE.

**Ambiente (Tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Umbria - Attribuzione alla giunta regionale del potere di definire criteri e procedure preordinati alla localizzazione e al risanamento degli impianti che producono emissioni - Denunciata esorbitanza dalla competenza regionale - Contrasto con la normativa statale.**

- Legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, art. 13.
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 9.

**Ambiente (Tutela dell') - Protezione sanitaria e ambientale dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Norme della Regione Umbria - Prevista adozione di disposizioni transitorie regolamentari da parte della giunta regionale - Denunciato contrasto con la disciplina transitoria di fonte statale.**

- Legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, art. 16.
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 16.
- *Ricorrente*: Presidente del Consiglio dei ministri.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma;

Nei confronti della Regione Umbria, in persona del presidente della giunta regionale, per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, «Tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici», nell'art. 1, comma 2; art. 2; art. 4, comma 1, lett. b); art. 5, comma 1, lett. c) e comma 2; art. 12, comma 1 in relazione all'art. 5, comma 1, lett. f); art. 13; art. 16 (B.U.R. Umbria n. 28 del 26 giugno 2002) per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione in relazione alla legge 22 febbraio 2002, n. 36.

## Art. 1.

## Comma 1

La legge tra le sue finalità indica anche la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

La tutela dell'ambiente attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.).

Qualunque sia, pertanto, la nozione che di ambiente si voglia seguire, la legge sotto questo profilo è senza dubbio costituzionalmente illegittima.

## Comma 2

Come codesta Corte ha già chiarito (sent. n. 282 del 2002) «specie nella fase della transizione dal vecchio al nuovo sistema di riparto delle competenze, la legislazione regionale concorrente dovrà svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali comunque risultanti dalla legislazione statale già in vigore».

Nel caso in esame ci si deve, pertanto, rifare alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici».

L'art. 5.1 di quest'ultima riserva allo Stato la determinazione delle «misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione» oltre che «le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici».

Lo scopo dichiarato della norma è di tutelare «l'ambiente ed il paesaggio».

Si è dunque, nell'ambito della legislazione esclusiva dello Stato. Di conseguenza non è possibile che la disciplina statale subisca modifiche da parte della normativa regionale.

La norma in esame, invece, riserva ad una futura disciplina regionale «la localizzazione, la costruzione, la modificazione ed il risanamento degli impianti», disciplina che, nella visione della legge, dovrebbe sovrapporsi a quella regionale, superandola.

Una volta accertato che la materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato, va escluso che la disciplina introdotta da quest'ultima possa essere messa del nulla da quella successiva regionale, anche se la legge regionale si definisce rivolta alla tutela sanitaria, perchè in questo modo la legislazione concorrente regionale verrebbe ad essere prevalente su quella esclusiva dello Stato, effetto questo sicuramente estraneo all'art. 117 Cost.

Se poi si seguisse un orientamento contrario, andrebbe verificato se le norme statali richiamate abbiano, o non, la natura di principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., ai quali la legge regionale si dovrebbe adeguare.

Questa indagine sarebbe condizionata ad un'altra: se, a proposito dei livelli di protezione da radiazione elettromagnetiche, operi il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) o sia conforme alla Costituzione avere livelli diversi nella varie Regioni, effetto che si verificherebbe qualora queste ultime potessero legiferare senza vincoli.

Secondo un insegnamento risalente di codesta Corte, il principio di uguaglianza viene attuato attraverso la verifica della ragionevolezza delle tutele differenziate. Nel caso in esame la domanda da porsi è questa: se sia o non sia ragionevole che il livello di protezione contro le radiazioni elettromagnetiche in Umbria sia diverso (maggiore o minore non importa) di quello previsto, ad esempio, in Piemonte o in Puglia.

La risposta positiva potrebbe basarsi soltanto su una accertata diversità biologica degli abitanti delle Regioni interessate o su una situazione ambientale che neutralizzi in tutto o in parte gli effetti dannosi delle radiazioni.

Entrambe le ipotesi sono smentite dalle attuali acquisizioni scientifiche, anche a voler trascurare il fatto che la valutazione di eventuali effetti ambientali rientrerebbero nella legislazione esclusiva dello Stato.

Normative regionali confliggenti sarebbero, dunque, costituzionalmente illegittime.

Di qui la conferma che tra i principi fondamentali rimessi allo Stato in materia di legislazione concorrente regionale, ci sono anche quelli che assicurino la realizzazione del principio di uguaglianza quando, naturalmente,

operante. E non a caso nell'art. 4.1 tra le funzioni dello Stato è stata posta per prima quella di tutelare «il preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1».

Una volta che si concordi su questa premessa, viene meno ogni dubbio circa la illegittimità costituzionale della norma che si sta esaminando.

#### Art. 2.

Nell'art. 8 la legge n. 36/2001, sempre in considerazione del principio di uguaglianza, ha fissato le competenze delle Regioni, individuandole nelle materie nelle quali una diversificazione territoriale dalle discipline risulta ragionevole.

L'art. 2 della legge regionale, sotto il principio di giustificazione, richiede ai gestori ed ai concessionari la dimostrazione delle «ragioni obiettive della indispensabilità degli impianti», giustificazione non prevista dalla legge statale.

Va tenuto presente che quella svolta dai gestori e concessionari attività di impresa e che la indispensabilità degli impianti è una delle valutazioni di economia aziendale che è chiamato ad effettuare chi ha la responsabilità dell'impresa.

Si tratta, in altre parole, di una valutazione attinente alla gestione, che va lasciata a chi corre il rischio economico, sulla quale la Regione non può avere alcuna competenza.

La dimostrazione della indispensabilità degli impianti è richiesta dalla norma in esame in vista della successiva verifica da parte della Regione. L'eventuale giudizio negativo dato nella Regione Umbria potrebbe creare difficoltà operative per il gestore alterando le condizioni del mercato concorrenziale e così sconfinando nella sfera della concorrenza la cui tutela attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.).

Dalla legislazione, non soltanto regionale ma anche statale, rivolta alla salvaguardia di interessi generali, possono essere fissati solo limiti esterni all'attività economica, ma non possono essere riservate a soggetti pubblici valutazioni di opportunità imprenditoriali, fino a che si vuole che sia operante la libera iniziativa, come tutelata dalla Costituzione (art. 41).

#### Art. 4.1, lett. b).

Questa norma attribuisce ai comuni poteri vari per il risanamento degli impianti esistenti.

Anche in materia di risanamento non è giustificabile una differenza di discipline, articolata addirittura per territori comunali.

Dovendo essere tutelata l'uguaglianza, anche questa norma si presenta illegittima costituzionalmente per le ragioni già esposte.

#### Art. 5.

##### Comma 1, lett. c).

La Regione riserva a sé stessa il potere di elaborare piani di risanamento.

Le ragioni per le quali la disciplina in materia di risanamento non può essere differenziata regione per regione sono state qui esposte per cui non vengono ripetute.

##### Comma 2.

La materia è disciplinata dall'art. 9, commi 3 e 6, della legge n. 36/2001.

La norma in esame attribuisce alla Regione un potere di proposta, in violazione della legge statale secondo la quale competente è il Ministero dell'ambiente «sentiti ... le regioni ed i comuni interessati».

Va tenuto presente che non viene meno l'illegittimità della norma per il fatto che sia confermato il potere del Ministero di approvare il piano.

Questa previsione dà per scontata la competenza del Ministero dell'ambiente, così confermando che si è in materia di legislazione esclusiva.

In secondo luogo, attribuendosi il potere di proposta, la Regione pone dei limiti ai poteri deliberativi statali salvo che la norma non vada interpretata nel senso che la proposta in questo caso costituisce solo una sollecitazione per il Ministero che potrà deliberare un piano del tutto diverso da quello proposto.

#### Art. 12.1.

La legge richiede la VIA in violazione del d.P.R. 12 aprile 1996, art. 1.4, in relazione all'allegato B, n. 7, lett. z), VIA non richiesta nemmeno dalla direttiva 97/117 CE.

Anche in proposito va assicurata la parità di trattamento che incide anche sotto il profilo della concorrenza.

#### Art. 13.

La legge rimette alla giunta regionale la disciplina, oltre che dei procedimenti amministrativi, anche dei criteri preordinati alla localizzazione ed al risanamento.

Per quanto riguarda i criteri la illegittimità costituzionale è di tutta evidenza.

Non solo sono violati i principi più volte illustrati, ma i criteri sono addirittura rimessi alla sede amministrativa senza la fissazione di limiti o orientamenti legislativi.

Circa il procedimento, la norma viola l'art. 9 della legge statale.

La illegittimità costituzionale della norma è consequenziale a quella delle altre già esaminate. Una volta esclusa la competenza regionale, cade anche la disciplina del procedimento, che dà per presupposta quella competenza.

#### Art. 16.

La disciplina transitoria è stata posta dalla legge n. 36/2001, nell'art. 16.

È di conseguenza illegittima la norma in esame che ha previsto che una apposita disciplina transitoria per la Regione Umbria sia posta con regolamento.

#### *P. Q. M.*

*Si conclude perché siano dichiarate illegittime le norme della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9, come sopra impugnate.*

*Si produce la deliberazione del Consiglio dei ministri 2 agosto 2002.*

Roma, addì 13 agosto 2002.

L'AVVOCATO DELLO STATO: Glauco NORI

n. 53

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 settembre 2002*  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

**Elezioni - Elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta - Introduzione, con «legge statutaria» della Regione, di nuove norme sull'accesso alle cariche elettive - Liste dei candidati - Prevista presenza di candidati di entrambi i sessi - Verifica della regolarità delle liste presentate - Dichiarazione di invalidità delle liste nelle quali non siano presenti candidati di entrambi i sessi - Denunciata limitazione del diritto di elettorato passivo - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 422/1995.**

- Legge 2 agosto 2002, artt. 2, comma 2, e 7, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 51.
- *Ricorrente*: Presidente del Consiglio dei ministri.

Ricorso del governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

Nei confronti della regione Valle d'Aosta, in persona del suo presidente *pro tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge statutaria pubblicata sul B.U.R. n. 33 del 2 agosto 2002 recante: Testo di legge di cui all'art. 15, secondo comma, dello statuto speciale, recante «Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993 n. 3 (Norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificata dalle legge regionali 11 marzo 1993, n. 13 e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walzer della valle del Lys)», approvato dal consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2002, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, (giusta delibera del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2002).

1. — Il testo di legge indicato in epigrafe contiene fra l'altro, nel capo I, varie disposizioni di modificazione della normativa per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta dettata dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3.

In particolare:

l'art. 2 inserisce dopo l'art. 3 della suddetta legge un art. 3-*bis*, sotto la rubrica «condizioni di parità fra i sessi», del seguente tenore:

«1. In attuazione dell'art. 15, secondo comma, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, la regione promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi e condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

2. Ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi».

L'art. 7, contenente «modificazioni dell'art. 9» della medesima legge, al comma 1 dispone che:

«1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 9 è sostituita dalla seguente: 9. — verifica che le liste siano state presentate nei termini, che siano corredate dal numero di firme prescritte, che comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto e che nelle stesse siano presenti candidati di entrambi i sessi; riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi; dichiara non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni».

2. — Il Governo della Repubblica promuove questione di legittimità costituzionale del testo della legge regionale sopra indicata, limitatamente agli artt. 2, comma 2 e 7 comma 1, ai sensi dell'art. 15, comma 3, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, quale modificato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 2001 n. 2 — o comunque ai sensi dell'art. 127 della Costituzione — per contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione.

3.— L'art. 15, comma 2, dello Statuto regionale sopracitato stabilisce fra l'altro che la legge regionale che determina la forma di governo della regione e, specificatamente, le modalità di elezione del consiglio della Valle «al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi... promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali».

Questa enunciazione programmatica è richiamata e riprodotta nel nuovo testo dell'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 3/1993 introdotto dall'art. 2 del testo normativo indicato in epigrafe. Il successivo comma 2 aggiunge che «ogni lista di candidati all'elezione del consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi». Anche questo secondo comma del testo normativo, messo in collegamento con il comma che lo precede e con la corrispondente norma statutaria, potrebbe essere considerato, secondo una interpretazione conforme al dettato costituzionale, come una norma meramente propositiva, quasi un auspicio che ogni lista sia formata con candidati di entrambi i sessi, rispettando così lo spirito del legislatore statutario.

Senonché l'art. 7 del testo indicato in epigrafe precisa, nel comma 1, che, in sede di verifica della regolarità delle liste presentate vanno dichiarate «non valide» le liste nelle quali non siano presenti candidati di entrambi i sessi.

Orbene, il disposto dell'art. 7, comma 1, nella parte in cui prevede tale invalidità, e l'art. 2, comma 2, nella parte in cui dispone che ogni lista deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi (ove questa norma non fosse ritenuta meramente propositiva e priva di valore cogente, una volta eliminata la dichiarazione di invalidità di cui al successivo art. 7, comma 1), sono in chiaro ed evidente contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, limitando di fatto il diritto di elettorato passivo.

Si ripropone, in effetti, la stessa situazione di cui all'art. 5, comma 2, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, sulla elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, che prevedeva che «nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore a due terzi», di cui la Corte costituzionale, con la sentenza n. 422/1995 ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost., unitamente, per conseguenza, ad altre norme statali e regionali similari, fra le quali anche l'art. 32, commi 3 e 4, della legge regionale Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, relativa alla elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale.

Richiamiamo le ampie e chiarissime considerazioni già svolte dalla Corte nella sentenza suddetta, da ritenersi perfettamente pertinenti al caso di specie, in quanto nessuna differenza sostanziale può farsi fra le previsioni di una quota di riserva (pari ad una percentuale delle presenze) e la previsione di una presenza minima quale che sia, anche di un solo candidato, di uno dei due sessi. All'uno e all'altro caso si attagliano le seguenti considerazioni della Corte:

«Posto dunque che l'art. 3, primo comma, e soprattutto l'art. 51, primo comma, garantiscono l'assoluta eguaglianza fra i due sessi nella possibilità di accedere alle cariche pubbliche elettive, nel senso che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può mai essere assunta come requisito di eleggibilità, ne consegue che altrettanto deve affermarsi per quanto riguarda la "candidabilità". Infatti, la possibilità di essere presentato candidato da coloro ai quali (siano essi organi di partito, o gruppi di elettori) le diverse leggi elettorali, amministrative, regionali o politiche attribuiscono la facoltà di presentare liste di candidati o candidature singole, a seconda dei diversi sistemi elettorali in vigore, non è che la condizione pregiudiziale e necessaria per poter essere eletto, per beneficiare quindi in concreto del diritto di elettorato passivo sancito dal richiamato primo comma dell'art. 51. Viene pertanto a porsi in contrasto con gli invocati parametri costituzionali la norma di legge che impone nella presentazione delle candidature pubbliche elettive qualsiasi forma di quote in ragione del sesso dei candidati».

*P. Q. M.*

*Il governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore conclude chiedendo che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, e (occorrendo, ove la norma non sia ritenuta di carattere meramente propositivo e non cogente) dell'art. 2, comma 2, del testo normativo della Regione Valle d'Aosta indicato in epigrafe.*

*Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2002 unitamente a copia della legge regionale impugnata.*

Roma, addì 31 agosto 2002

IL VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: Oscar FIUMARA

02C0906

N. 447

*Ordinanza del 9 maggio 2002 emessa dalla Corte dei conti sez. giur. per la Regione Sardegna sui ricorsi riuniti proposti da Miculan Giuseppe ed altra contro I.N.P.D.A.P. ed altri*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni corrisposte dall'INPDAP - Periodi di studi corrispondenti alla durata legale degli studi universitari - Riscatto ai fini pensionistici - Computo del periodo in maniera continuativa, con conseguente riduzione del periodo stesso in caso di interruzione per prestazione di servizio militare - Irrazionalità - Disparità di trattamento fra i dipendenti statali e tra coloro che hanno espletato il servizio militare subito dopo l'immatricolazione e coloro che l'hanno prestato immediatamente prima della laurea (con interruzione della continuità, calcolata a ritroso).**

- Regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

## LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi, iscritti ai numeri 10738 e 12472 del registro di segreteria, proposti, rispettivamente, dal dott. Giuseppe Miculan, assistito dall'avv. Piero Franceschi, avverso l'I.N.P.D.A.P., la A.S.L. n. 5 di Oristano e il Ministero del tesoro, direzione generale degli istituti di previdenza - Cassa per le pensioni dei sanitari, e dalla A.S.L. n. 5 di Oristano, assistita dall'avv. Angelo Mocci, contro il dott. Giuseppe Miculan e nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. e del Ministero del tesoro - Cassa per le pensioni dei sanitari, (dei quali questo giudice ha disposto la riunione, in fase istruttoria, ai sensi dell'art. 274, c.p.c.).

Uditi, nelle pubbliche udienze del 2 ottobre 2001 e del 26 febbraio 2002, i difensori dei ricorrenti ed rappresentanti dell'I.N.P.D.A.P.;

Esperito senza alcun risultato il tentativo di conciliazione.

Visti gli artt. 134 della Costituzione; 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Esaminati gli atti e documenti tutti della causa;

Ritenuto in

## F A T T O

Il dott. Giuseppe Miculan, con ricorso notificato a questa sezione l'8 novembre 2000, ha impugnato il provvedimento dell'I.N.P.D.A.P. con il quale gli è stato negato il riscatto dell'intero periodo del corso di laurea in medicina e chirurgia per effetto dell'asserita, parziale concomitanza con il servizio militare, nonché i seguenti altri atti:

la nota posiz. n. 5244054, in data 13 giugno 2000 firmata dal dott. A. Muzzonigro per il dirigente della direzione centrale delle prestazioni previdenziali - Ufficio VI - dell'I.N.P.D.A.P., con la quale è stato comunicato al dott. Miculan che, in sede di emissione del decreto definitivo di pensione, è stata rilevata la contemporaneità del periodo di servizio militare con quello del corso di laurea e che è stato ritenuto inammissibile a riscatto solo il periodo di anni 4, mesi 10 e giorni 17, anziché anni 6, con la conseguente insufficienza del limitato periodo così riconosciuto ai fini del raggiungimento del diritto a pensione;

il provvedimento di cui alla nota del direttore provinciale dell'I.N.P.D.A.P. di Oristano prot. n. 6037, in data 29 agosto 2000, avente ad oggetto «atto di accertamento di debito verso lo Stato e di contestuale comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990», per l'asserita indebita erogazione della complessiva somma capitale provvisoriamente determinata in lire 143.754.010 a titolo di emolumenti pensionistici goduti a decorrere dal 1° gennaio 1994;

la nota prot. n. 23942 in data 26 settembre 2000, con la quale il commissario straordinario dell'A.S.L. n. 5 ha declinato qualsiasi responsabilità della cessata U.S.L. n. 13 in relazione alla valutazione della sussistenza del diritto al trattamento pensionistico ed al calcolo provvisorio dello stesso;

il silenzio osservato dall'I.N.P.D.A.P. per oltre 60 gg. dal ricevimento dell'istanza di accesso avanzata dall'avvocato in data 22 agosto 2000, ai sensi della legge n. 241/1990;

ogni altro atto inerente, connesso o consequenziale.

Il ricorso è quindi diretto ad ottenere l'accertamento e la declaratoria:

del diritto del ricorrente a riscattare sia il periodo degli studi universitari che quello del servizio militare;

in subordine, del diritto del ricorrente a riscattare il periodo relativo al corso di specializzazione in puericultura;

in ogni caso, del diritto a conservare le somme finora erogategli a titolo di pensione percepite in buona fede ed a mantenere il trattamento pensionistico nella misura corrispondente a quanto già riconosciutogli all'atto del collocamento in quiescenza.

Il ricorrente, medico pediatra già dipendente della U.S.L. n. 13 di Oristano, è cessato dal servizio per dimissioni volontarie con decorrenza 31 dicembre 1992. Allo stesso è stato corrisposto il trattamento provvisorio di pensione con determinazione n. 4469 del 31 dicembre 1992 della U.S.L. n. 13 di Oristano, (ora A.S.L. n. 5) sulla base di «servizi utili o comunque valutabili a pensione» resi presso il comune di Cheremule, il Consorzio provinciale cura, riabilitazione handicappati di Oristano e la U.S.L. n. 13 di Oristano.

Per il raggiungimento di anni 24 e mesi 8, come risulta dalla predetta determinazione, attributiva della pensione provvisoria, compilata dalla U.S.L. n. 13 sul modello S.C. 755/4 e comunicata dalla stessa U.S.L. al Ministero del tesoro, direzione generale degli istituti di previdenza, è stato preso in considerazione il servizio militare di leva, per anni 1, mesi 1 e giorni 11 e la «domanda di riscatto del corso di laurea in medicina e chirurgia per anni 6».

Con nota n. 5244054 del 13 giugno 2000 l'I.N.P.D.A.P., sede centrale, ha comunicato all'I.N.P.D.A.P., settore pagamento pensioni di Oristano, alla U.S.L. n. 13 di Oristano ed allo stesso Giuseppe Miculan, che in sede di definizione della pratica di pensione si è rilevata la contemporaneità del periodo di servizio militare con quello del corso di laurea dal 9 febbraio 1973 al 21 marzo 1974.

Pertanto il periodo ammissibile a riscatto, secondo l'I.N.P.D.A.P., sede centrale, è pari ad un totale di anni 4 mesi 10, giorni 17 anziché anni 6 che sommato al servizio prestatato presso il comune di Cheremule e il Consorzio provinciale per la cura handicappati e la U.S.L. n. 13 di Oristano, dal 1° giugno 1975 al 31 dicembre 1992, formano una anzianità di servizio complessiva di anni 23 e mesi 7 e non sono quindi sufficienti al raggiungimento del diritto a pensione (minimo anni 24, mesi 6, giorni 1) alla data del 31 dicembre 1992.

Ciò stante l'Ufficio settore pagamento pensioni di Oristano è stato invitato a sospendere, con effetto immediato, il trattamento provvisorio di pensione nei confronti del Miculan ed a recuperare, nei modi di legge, le somme erogate a tale titolo sin dal 1° gennaio 1994.

L'I.N.P.D.A.P., sede centrale, ha confermato quanto già disposto con nota del 13 giugno 2000 e con altra nota del 17 ottobre 2000, con la quale ha chiarito ulteriormente il criterio adottato per il computo della durata del corso di laurea in medicina e chirurgia, secondo una certa interpretazione dell'art. 69, ultimo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 che sarà, di seguito, riportata.

La sede di Oristano dello stesso istituto, con nota del 29 agosto 2000, ha comunicato alla U.S.L. n. 13 e per conoscenza al Miculan che, in corso di accertamento istruttorio, l'indebita erogazione di emolumenti pensionistici a favore dello stesso Miculan è stata calcolata in L. 143.754.010 facendo presente alla U.S.L. che tale comunicazione viene effettuata in osservanza dell'art. 8 del d.P.R. n. 538/1986, ipotizzando, quindi, che l'ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato.

Dal suo canto, la A.S.L. di Oristano, già U.S.L. n. 13, con nota del 26 settembre 2000 ha sostenuto, nel caso di specie, non applicabile nei suoi confronti il citato art. 8 affermando che il rimborso dovrà essere posto ad esclusivo carico del dipendente e richiesto direttamente al Miculan.

Con il ricorso all'esame, l'avv. Franceschi contesta l'interpretazione data dall'I.N.P.D.A.P. all'art. 69 del r.d.l. n. 680/1938 dando invece un'interpretazione secondo la quale la norma citata esclude unicamente la concomitante valutazione di due periodi di riscatto; per ogni ipotesi contraria chiede venga sollevata questione di legittimità costituzionale del citato art. 69.

Secondo il ricorrente gli atti comunicati al Miculan contrastano anche con la legge n. 274/1991 che ammette a riscatto i periodi di servizio militare di leva unitamente ad altri periodi riscattabili e mai utilizzati.

Le ulteriori considerazioni sono meramente subordinate e mirano alla possibilità di ammettere a riscatto un analogo periodo utile a conseguire almeno il minimo pensionabile del corso di specializzazione in puericultura.

Invoca, inoltre, il difensore ove la domanda principale non venisse accolta, la esclusiva applicazione a carico della U.S.L. delle conseguenze, in ordine al recupero, dell'art. 8 del d.P.R. n. 538/1986, escludendo che il supposto errore sia da attribuire a fatto doloso dell'interessato.

Infine, il difensore fa presente che «i provvedimenti con cui è stato negato il riscatto del completo corso di studi universitari hanno già determinato la sospensione dell'erogazione degli assegni pensionistici e la richiesta di restituzione dell'importo di ben lire 143.754.010 (senza dire degli accessori) apportando gravi ed irreparabili danni al ricorrente, che aveva assunto propri impegni di spesa confidando nella certezza del trattamento in godimento e si trova ora in difficoltà per rispettare i propri impegni economici».

Per tale ragione ha chiesto l'immediata sospensione dei provvedimenti impugnati per quanto concerne il recupero e il ripristino del trattamento economico in godimento illustrando le ragioni circa la sussistenza del «*fumus boni juris*» e del danno grave e irreparabile.

L'avv. Angelo Mocci, nel costituirsi in difesa della A.S.L. n. 5 di Oristano eccepisce, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva di detto ente, e sostiene, allo stato, quanto meno intempestivo il richiamo del Miculan all'art. 8 del d.P.R. n. 538/186 in relazione ad una presunta responsabilità della A.S.L. n. 5.

La sezione, in sede di esame della domanda di sospensiva, ha ritenuto che le pretese del Miculan non appaiono prive del *fumus boni juris*, quantomeno sotto l'aspetto di assenza da parte sua di qualunque comportamento doloso inteso ad indurre in errore l'amministrazione, e del pericolo di un danno grave che sarebbe derivato dall'esborso di somme di rilevante entità, nel momento in cui gli è venuta meno una consistente fonte di reddito (la pensione).

Sulla base di tali considerazioni la sezione ha accolto la domanda di sospensione in via cautelare dell'esecuzione della nota provvedimento n. 5244054 del 13 giugno 2000 e di ogni altro atto impugnato, limitatamente peraltro alla parte che possa comportare qualunque ricupero della suindicata somma a carico del dott. Giuseppe Miculan, salvo e impregiudicato rimanendo il giudizio di merito sul diritto alla pensione.

Nel corso delle udienze successive, nella discussione dibattimentale sul merito, è emerso che a distanza di circa 8 anni dalla emanazione del provvedimento provvisorio di pensione, l'I.N.P.D.A.P. ne ha sospeso l'erogazione, negandone il diritto del Miculan e disponendo il recupero delle somme già percepite.

Secondo l'I.N.P.D.A.P., la completa valutazione esennale del corso di laurea contrasta con l'art. 69 del r.d.l. n. 680/1938.

Infatti «il riscatto della durata del corso di laurea in medicina e chirurgia, conseguita dal dott. Miculan in data 25 marzo 1975, deve essere computato, secondo l'I.N.P.D.A.P., risalendo dalla data di conseguimento del relativo diploma, con esclusione del periodo del servizio militare di leva, di cui lo stesso sanitario aveva chiesto la valutazione».

Per quanto riguarda il corso di specializzazione, lo stesso non può essere ammesso a riscatto — secondo l'I.N.P.D.A.P. — in mancanza di esplicita richiesta da parte dell'interessato, in costanza di servizio.

Di fatto, il dott. Miculan si è immatricolato nell'anno accademico 1965/1966 ed ha potuto conseguire la laurea il 25 marzo 1975, dovendo assolvere, contestualmente al corso di studi, per superati termini di rinvio, al servizio militare.

Secondo la lettura che l'I.N.P.D.A.P. ha fatto dall'art. 69, terzo comma del r.d.l. 3 marzo 1983, n. 680, al dott. Miculan non possono essere riconosciuti, per un arco temporale di 10 anni di iscrizione all'università e di relativi studi universitari, i 6 anni del corso legale, perché interrotti dal servizio militare.

Infatti, la norma di legge citata recita: «la durata legale dei corsi universitari o equiparati, ai fini del riscatto, si considera continuativa, risalendo dalla data del conferimento della laurea ... e si riduce, dei periodi corrispondenti agli eventuali contemporanei, utili...».

Come si desume dal provvedimento, di determinazione del trattamento provvisorio di pensione, nei confronti del Miculan sono stati valutati dalla U.S.L. di Oristano:

anni 1, mesi 1, gg. 11 di servizio militare;

anni 6, del corso di laurea.

A tale computo, l'ente U.S.L. n. 13 di Oristano (ora A.S.L. n. 5) era pervenuto, calcolando, a ritroso, dal 25 marzo 1975 (data di conseguimento della laurea) al 21 marzo 1974 (data in cui è terminato il servizio militare), anni 1, gg. 3 del corso di laurea; a questi si sono aggiunti anni 1, mesi 1, gg. 11 di servizio militare, autonomamente valutati; per garantire il diritto al riscatto era quindi necessario computare altri cinque anni del corso di laurea.

Dalla nota dell'I.N.P.D.A.P. n. 5244054 del 13 giugno 2000 (laddove si afferma che il periodo del corso di laurea ammissibile a riscatto è di anni 4, mesi 10, gg. 10, anziché di anni 6) si evince chiaramente che l'I.N.P.D.A.P. ha dato un'interpretazione letterale del cit. art. 69, terzo comma, considerando la durata del corso legale (anni 6) in modo continuativo, partendo dalla data di conseguimento della laurea e riducendo tale periodo del periodo corrispondente al servizio militare, che cade nell'arco dei sei anni di studi, considerati in modo continuativo.

A nulla rileva, cioè, che il ricorrente possa vantare altri anni di studi universitari, perché esulano dai sei anni «la cui durata si considera continuativa».

L'applicazione di tale norma, da parte dell'I.N.P.D.A.P., che invero appare corretta secondo un'attuazione letterale, avrebbe l'effetto di privare totalmente il dott. Miculan del trattamento pensionistico e di costringerlo a restituire L. 143.754.010, non potendo egli, per giunta, far valere altri servizi computabili perché la relativa domanda non è stata inoltrata durante il servizio.

Considerato in

#### D I R I T T O

La Corte costituzionale ha affrontato già due volte analoga problematica, pronunciando la sentenza 11 - 16 luglio 1979, n. 73 e l'ordinanza 14 - 20 luglio 1999, n. 334.

Preme anzitutto rilevare che i casi trattati dalla Corte costituzionale proprio per il nodo principale della questione, sono diversi dal caso all'esame.

Con la citata sentenza la Corte ha sancito che possono essere riscattati i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi universitari, con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione, come previsto dall'art. 7, secondo comma della legge 15 febbraio 1958, n. 46 per gli impiegati civili dello stato o risalendo indietro dalla data del conferimento della laurea, come previsto dall'art. 69, ultimo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, per dipendenti degli enti locali.

Infatti, secondo la Corte costituzionale, rientra nell'ambito della discrezionalità legislativa dettare per situazioni analoghe normative diverse, purché non irragionevolmente discriminatorie.

Con la citata ordinanza, affrontando la soluzione del caso prospettato, sostanzialmente simile al primo, la Corte ha rilevato che il giudice *a quo* non propone ulteriori o nuovi argomenti rispetto quelli già esaminati con la citata sentenza n. 73/1979, ritenendo perciò la questione già trattata e manifestamente infondata.

Nell'ordinanza in questione peraltro, la Corte afferma che le soluzioni normative possono essere, a seconda dei casi, di vantaggio o di svantaggio, «ferma restando la durata del beneficio del riscatto».

Nel caso all'esame, ciò che impedisce la realizzazione di un diritto affermato da più norme, cioè il riscatto della durata legale degli studi universitari, è la limitazione imposta, nel calcolo, dal citato art. 69, terzo comma, cioè la loro considerazione o computo solo in forma continuativa.

A nulla rileva che l'interessato abbia effettivamente seguito l'intera durata legale del corso di studi, o anche una durata superiore.

Se tale durata, come nel caso in questione, è interrotta, anche, per motivi legittimi e doverosi, cioè per la prestazione di un servizio non volontario, reso allo Stato, di fatto la durata del beneficio del riscatto «si riduce».

A questo giudice sembra arbitrario e illogico quanto sancito dalla norma in questione e, di fatto, limitativo del godimento di un diritto, con le negative conseguenze che ne derivano.

Non solo, tale limitazione non trova riscontro in alcuna altra norma che disciplina casi analoghi.

I servizi resi dai dipendenti pubblici, se coperti da prestazioni contributive, sono riscattabili a prescindere da qualsiasi interruzione o passaggio da un tipo di servizio all'altro. Non si vede la ragione della considerazione «continuativa» degli studi universitari.

Tanto è vero che con la legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 39, il legislatore ha delegato il Governo ad emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare ... la disciplina dei diversi regimi in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione e di riscatto.

Di conseguenza il Governo, in attuazione di tale delega, ha emanato il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184 che, all'art. 2, secondo comma, disciplina il riscatto, in tutto o in parte, dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, senza porre alcuna condizione o limitazione, né sull'inizio del conteggio né sulla considerazione continuativa.

Ciò ha consentito alla giurisprudenza di questa Corte di affermare che l'art. 69, comma 3, del r.d.l. n. 680/1938 è stato modificato, per le istanze presentate successivamente alla data del 12 luglio 1997, per cui il conteggio della durata del corso di laurea non si esegue a partire dal conseguimento del titolo andando a ritroso, bensì dall'immatricolazione al corso, in avanti, per la durata del corso stesso. (v. Corte dei conti, sez. giur. Molise, sent. n. 136 del 7 settembre 1999).

Come anzidetto, l'art. 2, comma 2 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184 non contiene le pregiudizievoli limitazioni contenute nella norma abrogata talché se il ricorrente avesse presentato la domanda di dimissioni dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 184/1997, pur ipotizzando la stessa anzianità di servizio, non si troverebbe nella dannosissima situazione di aver prestato circa 20 anni di servizio, versando i relativi contributi senza poter vantare alcun diritto pensionistico e dovendo restituire, L. 143.754.010, corrispondenti a compensi pensionistici che, senza alcun dolo riteneva di aver ben meritato.

Per le ragioni anzidette si ritiene rilevante per la decisione del caso concreto e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla difesa del Miculan, del predetto art. 69, comma 3 del r.d.l. n. 680/1938, perché di fatto in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione in quanto viola il principio di ragionevolezza e perché determina disparità di trattamento, irrazionale e ingiustificata, sia tra i dipendenti delle A.S.L. e gli altri dipendenti statali in generale, sia tra gli stessi medici; tra coloro che hanno espletato il servizio militare subito dopo l'immatricolazione, realizzando, poi, sei anni di studio continuativi e coloro che l'hanno prestato immediatamente prima della laurea interrompendo, così, la continuità, calcolata a ritroso.

Il non poter riscattare il periodo legale del corso di studi solo perché la norma contempla che il diritto può essere esercitato solo se tale periodo di studi sia «continuativo», a decorrere dal conseguimento del titolo, è rilevante sotto il profilo della legittimità costituzionale perché integra una fattispecie del tutto discriminatoria e irragionevole, in contrasto con quanto affermato dalla stessa Corte costituzionale secondo cui, in ogni caso, il principio di discrezionalità legislativa non può conculcare «la durata del beneficio del riscatto».

Alla stregua delle suesposte considerazioni deve essere disposta la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, demandando alla segreteria della sezione gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.87.

*P. Q. M.*

*1) Accertata le rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale;*

*2) Solleva, nel giudizio promosso dal sig. Giuseppe Miculan, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, terzo comma del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 nella parte in cui stabilisce che la durata dei corsi universitari o equiparati, ai fini del riscatto, si considera «continuativa», per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.*

*Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.*

*Dispone la trasmissione degli atti del procedimento e della presente ordinanza alla Corte costituzionale.*

*Sospende il giudizio riservandosi ogni altra pronuncia.*

Così pronunciato in Cagliari, il 26 febbraio 2002.

*Il giudice unico: LITTARRU*

## N. 448

*Ordinanza del 31 maggio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 settembre 2002) emessa dal giudice di pace di Cividale del Friuli nel procedimento civile vertente tra Di Lenardo Edoardo e Polizia stradale di Udine*

**Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per la durata fissa di due mesi - Non graduabilità in rapporto alla condotta del trasgressore.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 3.

## II GIUDICE DI PACE

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa R.G. 207/01 promosso con ricorso *ex artt.* 22/23, legge n. 689/1981, depositato in cancelleria il 17 maggio 2001 da Di Lenardo Edoardo residente a San Giovanni al Natisone con proc. e dom. avv. Giuliano Scialino del foro di Udine, come da mandato a margine del ricorso;

Letti gli atti di causa;

Vista l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente;

## P R E M E S S O

Che il verbale n. 592353Z del 21 aprile 2001 agenti della sezione di Udine della Polizia della strada accertavano che il De Lenardo circolava al Km 2 della s.p. 50 in comune di S. Giovanni al Nat. alla guida del proprio autocarro Fiat 616 tg. UD724212 con patente di guida scaduta di validità il 22 settembre 1999;

Che per la violazione della norma di cui all'art. 126, comma 7, c.d.s., così come novellata dal d.l. 30 dicembre 1999, n. 507, era tra l'altro disposto il fermo amministrativo ed affidamento in custodia del veicolo per mesi due;

## R I T E N U T O

Che il suindicato art. 126, comma 7, non prevede articolazione alcuna alla sanzione del fermo amministrativo ed affidamento in custodia, fissato nel periodo di 2 mesi, mentre il comportamento che si vuole sanzionare è normalmente caratterizzato da diversi gradi di responsabilità e gravità, andanti dalla colpa scusabile della dimenticanza della data di scadenza della validità della patente, al comportamento cosciente di commettere un illecito nel porsi alla guida di un veicolo senza esserne idoneo e/o, comunque, in violazione di quanto disposto dall'art. 125 c.d.s.

## P. Q. M.

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del d.l. 30 aprile 1992, n. 285 c.d.s., così come novellato dal d.l. 30 dicembre 1999, n. 507, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.*

*Dispone:*

*la sospensione del fermo amministrativo ed affidamento in custodia dell'autocarro Fiat 616 tg. UD 724212 e la immediata riconsegna dello stesso al proprietario Di Lenardo Edoardo;*

*la sospensione del presente giudizio.*

*Ordina a cura della cancelleria:*

*l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;*

*la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Cividale del Friuli il 31 maggio 2001

*Il giudice di pace: MANFREN*

## N. 449

*Ordinanza del 31 maggio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 settembre 2002) emessa dal giudice di pace di Cividale del Friuli nel procedimento civile vertente tra Paoluzzi Pier Giorgio e Guardia di finanza di Cividale del Friuli.*

**Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per la durata fissa di due mesi - Non graduabilità in rapporto alla condotta del trasgressore.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 3.

## II GIUDICE DI PACE

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa R.G. 191/01 promosso con ricorso *ex artt.* 22/23, legge n. 689/1981, depositato in cancelleria l'11 maggio 2001 da Paoluzzi Pier Giorgio, residente a Manzano con domicilio eletto presso la cancelleria di questo ufficio;

Letti gli atti di causa;

Vista l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente;

## P R E M E S S O

Che con verbale n. 64 del 15 marzo 2001 agenti del comando compagnia della Guardia di finanza di Cividale del Friuli accertavano che il Paoluzzi circolava in Buttrio via Nazionale alla guida della propria autovettura BMW tg. BS B42845 con patente di guida scaduta di validità il 28 giugno 1990;

Che per la violazione della norma di cui all'art. 126, comma 7, c.d.s., così come novellata dal d.l. 30 dicembre 1999, n. 507, era tra l'altro disposto il fermo amministrativo ed affidamento in custodia del veicolo per mesi due;

## R I T E N U T O

Che il suindicato art. 126, comma 7, non prevede articolazione alcuna alla sanzione del fermo amministrativo ed affidamento in custodia, fissato nel periodo di 2 mesi, mentre il comportamento che si vuole sanzionare è normalmente caratterizzato da diversi gradi di responsabilità e gravità, andanti dalla colpa scusabile della dimenticanza della data di scadenza della validità della patente, al comportamento cosciente di commettere un illecito nel porsi alla guida di un veicolo senza esserne idoneo e/o, comunque, in violazione di quanto disposto dall'art. 125 c.d.s.

## P. Q. M.

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del d.l. 30 aprile 1992, n. 285 c.d.s., così come novellato dal d.l. 30 dicembre 1999, n. 507, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.*

*Dispone:*

*la sospensione del fermo amministrativo ed affidamento in custodia dell'autovettura BMW tg. BS B42845 e la immediata riconsegna della stessa al proprietario Paoluzzi Pier Giorgio;*

*la sospensione del presente giudizio.*

*Ordina a cura della cancelleria:*

*l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;*

*la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Cividale del Friuli il 31 maggio 2001

*Il giudice di pace: MANFREN*

## N. 450

*Ordinanza del 13 febbraio 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 settembre 2002) emessa dal giudice di pace di Cividale del Friuli nel procedimento civile vertente tra Gava Mauro e prefetto di Udine.*

**Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per la durata fissa di due mesi - Non graduabilità in rapporto alla condotta del trasgressore.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 3.

## II GIUDICE DI PACE

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa R.G. 447/01 promosso con ricorso *ex artt.* 22/23, legge n. 689/1981, depositato in cancelleria il 21 novembre 2001 da Gava Mauro, residente a Udine in via Baldasseria Media, 5/1, che elegge domicilio presso la cancelleria dell'ufficio del giudice di pace di Cividale del Friuli;

Letti gli atti di causa;

Vista l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente;

## P R E M E S S O

Che con verbale n. P.V. 454321G I.D. 31002 del 14 novembre 2001 agenti della Polizia stradale di Gorizia accertavano che il Gava circolava al Km 18+200 della ss 56 in località San Giovanni al Natisone (UD) alla guida della propria autovettura Ford Fiesta tg. UD 625222 con patente di guida scaduta di validità in data 9 febbraio 2001;

Che per la violazione della norma di cui all'art. 126, comma 7, c.d.s., così come novellata dal d.l. 30 dicembre 1999, n. 507, era tra l'altro disposto il fermo amministrativo ed affidamento in custodia del veicolo per mesi due;

## R I T E N U T O

Che il suindicato art. 126, comma 7, non prevede articolazione alcuna alla sanzione del fermo amministrativo ed affidamento in custodia, fissato nel periodo di 2 mesi, mentre il comportamento che si vuole sanzionare è normalmente caratterizzato da diversi gradi di responsabilità e gravità, andanti dalla colpa scusabile della dimenticanza della data di scadenza della validità della patente, al comportamento cosciente di commettere un illecito nel porsi alla guida di un veicolo senza esserne idoneo e/o, comunque, in violazione di quanto disposto dall'art. 125 c.d.s.

## P. Q. M.

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del d.l. 30 aprile 1992, n. 285 c.d.s., così come novellato dal d.l. 30 dicembre 1999, n. 507, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.*

*Dispone:*

*la sospensione del fermo amministrativo ed affidamento in custodia del veicolo Ford Fiesta targato UD625222 la immediata riconsegna dello stesso al proprietario Gava Mauro;*

*la sospensione del presente giudizio.*

*Ordina a cura della cancelleria:*

*l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;*

*la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Cividale del Friuli il 13 febbraio 2002

*Il giudice di pace: MANFREN*

N. 451

*Ordinanza del 12 giugno 2002 emessa dal Tribunale di Lucca sez. distaccata di Viareggio  
nel procedimento di esecuzione nei confronti di Cardazzo Maurizio*

**Edilizia e urbanistica - Regione Toscana - Opere di ristrutturazione edilizia ivi compresi i casi di demolizione con fedele ricostruzione degli edifici - Assoggettamento al semplice obbligo di denuncia di inizio attività, anziché a concessione edilizia come stabilito dalla normativa statale (legge n. 10/1977) - Conseguente inapplicabilità delle sanzioni penali di cui alla legge n. 47/1985 e configurazione della fattispecie quale illecito amministrativo - Violazione del principio di uguaglianza - Indebita legiferazione in materia penale.**

- Legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, artt. 2, 3 e 4, commi 2 e 4.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 117.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di esecuzione n. 78/2000 R.ES.

Letta l'ordinanza n. 96/2002 della Corte costituzionale relativa al procedimento di esecuzione n. 78/2000 R.ES. a carico di Cardazzo Maurizio — pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4, commi 2 e 4, della legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52 promosso con ordinanza emessa in data 24 novembre 2000 dal Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio — con la quale si ordina la restituzione degli atti al giudice *a quo*;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale delle norme impugnate è stata sollevata con riferimento, fra gli altri, all'art. 117 della Costituzione ed in relazione ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia;

Rilevato che successivamente alla pronuncia di remissione è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), il cui art. 3 ha sostituito l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;

che, pertanto, come richiesto dalla Corte costituzionale, appare indispensabile procedere al riesame dei termini della questione alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo;

Ritenuto, tuttavia, che da avviso del giudice remittente il nuovo testo dell'art. 117, Cost. non ha mutato la sostanza della questione.

A ben vedere, infatti, sebbene il nuovo dettato costituzionale abbia apportato innovazioni clamorose in relazione alla distribuzione delle competenze legislative fra Stato e regioni, introducendo — in luogo dell'originario sistema della elencazione delle materie spettanti alla regione sullo sfondo della competenza generale dello Stato — l'opposto principio per cui la Costituzione enumera le materie spettanti allo Stato ed attribuisce alle regioni la competenza c.d. «residuale», nulla è cambiato per quanto attiene alle materie «urbanistica» ed «edilizia», che rientrano senza dubbio alcuno tra quelle di competenza regionale c.d. «concorrente».

Il terzo comma dell'art. 117 citato, invero, dispone il conferimento alla potestà concorrente delle regioni del «governo del territorio» che — come chiarito dalla più autorevole dottrina — non può non ricomprendere la materia urbanistica.

Di conseguenza, avendo la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, riportato *in subiecta materia* una competenza regionale concorrente, riservando alle leggi dello Stato i relativi principi fondamentali, si comprende agevolmente che le regioni non possono legiferare — nemmeno alla luce del mutato quadro normativo — in contrasto con la legislazione statale nelle materie indicate al comma 3, dell'art. 117 Cost., fra le quali — si ribadisce — rientra necessariamente la materia urbanistica.

Ne discende — evidentemente ed *a fortiori* — che alle regioni è preclusa la possibilità di intervenire, anche indirettamente, nella creazione o nella modificazione di norme penali, né tanto meno procedere alla «decriminalizzazione» di condotte ritenute dalla legge statale meritevole di tutela penale, essendo rimasta immutata la riserva esclusiva dello Stato in tema di ordinamento penale.

Resta fermo, pertanto, ad avviso del remittente, il contrasto tra la disciplina degli artt. 2, 3 e 4, commi 2 e 4, della legge regionale Toscana del 14 ottobre 1999, n. 52 ed il nuovo testo dell'art. 117 Cost., nonché la sua rilevanza nel giudizio in corso.

Richiamante, infine, tutte le argomentazioni svolte nell'originaria ordinanza di remissione anche in ordine alla violazione degli altri parametri costituzionali ivi segnalati e ribadita la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme citate, non esplicando — pertanto — nel caso di specie nessuna efficacia la modifica della legislazione statale concernente la materia in esame;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata — sia in relazione agli artt. 3, 25 che al novellato n. 117 della Costituzione — la questione di costituzionalità degli artt. 2, 3 e 4, commi 2 e 4, della legge regionale Toscana del 14 ottobre 1999, n. 52;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata alle parti in causa e notificata al presidente della regione Toscana ed al presidente del consiglio regionale della medesima regione.

Viareggio, addì 12 giugno 2002

Il giudice: BORAGINE

02C0931

N. 452

Ordinanza del 19 giugno 2002 emessa dal Tribunale di Macerata  
nel procedimento penale a carico di Zampella Carmine

**Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il pubblico ministero, prima della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, di notificare l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. - Mancata previsione - Lesione del diritto alla conoscenza tempestiva ed effettiva dei termini dell'accusa e del diritto di difesa - Disparità di trattamento tra imputati.**

- Cod. proc. pen., art. 459.
- Costituzione, artt. 3, comma secondo, 24, comma secondo, e 111, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento penale n. 847/2001 Rg Trib. (n. 6122/99 RGNR) nei confronti di Zampella Carmine in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 635 comma 2, n. 3 e 651 c.p.

P R E M E S S O

Che all'udienza del 5 dicembre 2001 la difesa dell'imputato poneva una questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 c.p.p. in relazione agli artt. 3 comma 1, 24 comma 2 e 111 della Carta costituzionale;

Che, in particolare, a tenore della memoria illustrativa depositata dalla difesa, la norma *de qua*, nella sua attuale formulazione, violerebbe le norme costituzionali sopra nominate là dove non prevede, quale adempimento «pregiudiziale» all'esercizio dell'azione penale sotto forma di richiesta di decreto penale di condanna, l'invio dell'avviso di conclusione delle indagini previsto dall'art. 415-bis c.p.p.;

Che l'attuale assetto normativo del procedimento per decreto, nella misura in cui si connota per essere l'unico modello di esercizio dell'azione che non prevede «comunicazioni obbligatorie» all'indagato quale presupposto di validità dell'azione stessa, si pone, ad opinione della difesa dell'imputato, in contrasto con le garanzie costituzionali in tema di uguaglianza, di diritto di difesa e di «giusto processo»;

Ciò premesso, il tribunale

*Osserva quanto segue*

Il dubbio di legittimità costituzionale espresso dalla difesa dell'imputato appare non manifestamente infondato.

Occorre peraltro premettere che la prospettazione delle argomentazioni relative alla legittimità costituzionale della norma sotto il profilo della violazione degli artt. 3 comma 1, e 24 comma 2, Cost. è stata ripetutamente affrontata dalla Corte costituzionale, che ha respinto le questioni proposte su un duplice rilievo:

a) nel procedimento per decreto le garanzie difensive si esplicano pienamente nella fase dibattimentale, atteso che il giudizio monitorio si connota quale giudizio speciale a contraddittorio eventuale e differito;

b) il sistema processuale penale italiano non contempla un modello processuale «ideale» al quale gli altri modelli debbano riferirsi, sicché non hanno alcuna rilevanza questioni imperniate sul raffronto tra il procedimento monitorio ed altri modelli che attuano in via anticipata il contraddittorio.

Di qui una prima conclusione di carattere preliminare, secondo la quale le uniche questioni legittimamente prospettabili risultano essere quelle che possano fondarsi su aspetti non ancora affrontati dalla Consulta. In tale ottica, il parametro costituzionale di riferimento appare quello dell'art. 111, comma 3, prima parte, Cost., relativo al diritto alla conoscenza dell'accusa.

Occorre in primo luogo precisare come dal tenore del disposto costituzionale, che prevede un'informazione «riservata» e «rapida» in ordine alla natura ed ai motivi dell'accusa e conferisce tale diritto all'informazione alla «persona accusata di un reato» utilizzando una formulazione atecnica in luogo della locuzione «imputato», possa desumersi agevolmente che la sfera di operatività della garanzia costituzionale debba essere commisurata sull'intero arco procedimentale. Inoltre, la tempestività della conoscenza dell'accusa deve essere tale da consentire alla persona accusata di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa.

A tale proposito può inoltre essere richiamata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di applicazione dell'art. 6, par 3, lett. a), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che costituisce, come è noto, l'antecedente normativo dell'attuale art. 111, comma 3, Cost. La Corte di Strasburgo ha infatti da tempo chiarito che il *procés équitable* è tale quando la garanzia della conoscenza tempestiva e corretta dell'accusa opera anche nella fase preparatoria del giudizio.

Se dunque il diritto alla conoscenza tempestiva ed effettiva dei termini dell'accusa rappresenta un valore costituzionalizzato, occorre verificare quali istituti dell'ordinamento processuale penale siano idonei ad integrare le garanzie previste dalla Carta costituzionale. Al riguardo, si può ritenere, in linea con l'orientamento assolutamente prevalente della dottrina, che l'istituto dell'informazione di garanzia non attua il disposto costituzionale per una serie di ragioni attinenti alla funzione «fisiologica» che gli è propria. In primo luogo, l'invio dell'informazione di garanzia costituisce una mera eventualità processuale, essendo legato alla necessità di compiere atti garantiti, necessità che nei casi statisticamente prevalenti neppure si profila.

In secondo luogo, la struttura dell'atto disciplinato dall'art. 369 c.p.p. è quella di un'informazione sull'atto garantito da compiere e non sulle indagini in corso, né tantomeno sul contenuto dell'accusa, sia pure nello «stato» embrionale in cui la stessa si trova durante le indagini preliminari. Infine, proprio per la sua funzione di informazione connessa e condizionata al compimento di un atto garantito, l'istituto *de quo* non risponde neppure all'esigenza di rendere edotto tempestivamente l'indagato. Di qui la conclusione, cui è pervenuta da tempo parte della dottrina, secondo la quale l'informazione di garanzia è assolutamente inadeguata a dare attuazione al disposto di cui all'art. 111, comma 3, Cost.

Per contro, è opinione comune che l'avviso di conclusione delle indagini previsto dall'art. 415 *bis* c.p.p. possa essere considerato l'unico strumento attuativo della garanzia costituzionale, sebbene si possa nutrire più di un dubbio in ordine all'idoneità di tale istituto ad integrare il principio della sollecita informazione sull'accusa, dal momento che tale «adempimento» rappresenta potenzialmente l'ultimo atto delle indagini preliminari ed interviene quando il pubblico ministero ha già sciolto positivamente il nodo problematico relativo alla sostenibilità dell'accusa in giudizio ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.p.

Può dunque ritenersi che, pur con le suddette riserve sul piano della tempestività dell'informazione, l'avviso di conclusione delle indagini, là dove consente all'indagato di confrontarsi con l'accusa nella fase investigativa, rappresenta un «passaggio» imprescindibile sul piano dell'attuazione del diritto dell'indagato di interloquire sull'esercizio dell'azione penale attraverso il suo apporto investigativo. Posta tale premessa inerente alle garanzie costituzionali in tema di diritto alla dialettica investigativa quale caratteristica connaturale del «giusto processo», si deve convenire che l'argomento imperniato sull'attuazione successiva del diritto di difesa attraverso l'opposizione a decreto penale non può ritenersi sufficiente a superare le censure mosse all'attuale assetto normativo del procedimento per decreto.

Ed infatti, di fronte al disposto costituzionale che postula una dialettica investigativa propedeutica all'esercizio del diritto al contraddittorio in dibattimento ed, al contempo, un diritto dell'indagato di interloquire sulla decisione relativa all'esercizio dell'azione, evitando di essere sottoposto a procedimento penale, non sembra rivestire alcuna utilità la considerazione fondata sull'attuazione differita del contraddittorio in sede dibattimentale. È certamente vero che l'opposizione a decreto penale, avendo natura di gravame, è idonea a porre nel nulla la condanna monitoria e ad instaurare il giudizio, sì da consentire l'esercizio del diritto al contraddittorio nella sede «naturale», vale a dire nel dibattimento. Ma è altrettanto indubitabile che l'operatività «differita» delle garanzie del contraddittorio nel procedimento per decreto impone all'imputato un duplice sacrificio: quello di dover «subire» il dibattimento sul piano dei costi e, soprattutto, dei «tempi» di attuazione delle proprie pretese difensive, con ripercussioni negative in ambiti non strettamente processuali (si pensi alle sospensioni cautelari disciplinari, il cui presupposto è rappresentato dal mero rinvio a giudizio e la cui revocabilità è condizionata all'esito della decisione di primo grado); quello di giungere al dibattimento senza aver potuto avviare tempestivamente le proprie investigazioni difensive.

Senza contare che in alcuni casi le investigazioni potrebbero essere irrimediabilmente compromesse proprio a causa della ritardata informazione relativa all'esistenza di un procedimento penale a carico dell'indagato. Orbene, tale secondo aspetto negativo evidenzia la lacuna normativa che connota l'attuale struttura del procedimento per decreto, nel quale alla privazione del diritto dell'indagato di interloquire sulla necessità del processo si somma la perdita di chances investigative necessarie alla piena attuazione del diritto alla prova in sede dibattimentale.

Se le considerazioni che precedono sono esatte, si deve convenire che il confronto dialettico fra accusa e difesa in funzione propedeutica all'esercizio dell'azione penale rappresenta un valore protetto dall'art. 111, comma 3, Cost. e deve essere garantito in ogni ambito processuale che succeda all'esercizio dell'azione. In tale ottica, l'estensione dell'applicabilità dell'istituto previsto dall'art. 415-*bis* c.p.p. funge da condizione minima per l'operatività della garanzia costituzionale.

La violazione del parametro costituzionale di cui all'art. 111, comma 3, Cost. involge, in guisa di veri e propri corollari del principio di tempestiva informazione, anche i principi di difesa e di uguaglianza-ragionevolezza. Sotto il primo profilo, infatti, si deve ritenere che la mancanza di una tempestiva informazione in ordine all'accusa si riverbera negativamente sull'effettiva esplicazione del diritto di difesa in una duplice prospettiva. In primo luogo, impedisce alla difesa dell'indagato di interloquire sulla decisione relativa all'esercizio dell'azione mediante un confronto meramente argomentativo ovvero attraverso l'allegazione di elementi investigativi raccolti dal difensore. In secondo luogo, sottopone la difesa al rischio, derivante dal ritardo «informativo» connaturale all'adozione di un modello processuale imperniato sull'esplicazione «ritardata» delle garanzie difensive, di vedere pregiudicata la ricerca di fonti di prova da utilizzare in dibattimento per la piena attuazione del diritto alla formazione della prova.

Quanto al rispetto del principio di uguaglianza-ragionevolezza, la previsione di un modello costituzionale di processo fondato sulla tempestività della conoscenza dell'accusa, in funzione prodromica all'esercizio dell'azione penale, appare inconciliabile con una forma di procedimento fondata sull'attuazione differita delle garanzie difensive. Una forma di procedimento che non si connota come mera differenziazione strutturale «interna» ad un sistema che salvaguarda le peculiarità processuali essenziali (si richiama in tal senso l'ordinanza n. 326/1999 della Corte costituzionale), atteso che si pone in antitesi con il modello processuale «minimo» delineato dall'art. 111 Cost. Posta tale premessa, si deve concludere che nell'attuale assetto normativo, l'esercizio dell'azione in forma di procedimento per decreto sfocia in un'inevitabile disparità di trattamento tra soggetti imputati ai sensi dell'art. 459 c.p.p. e soggetti che beneficiano del diritto all'informazione sull'accusa previsto dall'art. 415-*bis* c.p.p.

Mette conto sottolineare, con riguardo al tema della rilevanza della questione costituzionale proposta, che l'attuale assetto del procedimento per decreto ha pregiudicato il diritto dell'odierno imputato Zampella Carmine di interloquire sulla fondatezza dell'esercizio dell'azione e di evitare l'odierno dibattimento, che, per le ragioni sopra evidenziate, rappresenta un «costo» non necessario a carico dell'imputato.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 c.p.p. per violazione degli artt. 111 comma 3, 24 comma 2 e 3 comma 2 della Costituzione;*

*Sospende il procedimento in corso;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Macerata, addì 19 giugno 2002

*Il giudice: SFRAPPINI*

02C0932

N. 453

*Ordinanza del 18 aprile 2002 emessa dal g.i.p. del Tribunale di Torino  
nel procedimento penale a carico di Alessandrini Piero ed altri*

**Reato in genere - Reati di contraffazione, alterazione o riproduzione di opere di pittura, scultura o grafica - Esclusione del reato, secondo il giudice rimettente, per le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre cinquanta anni - Contrasto con i principi della legge delegante n. 352/1997 - Eccesso di delega.**

- D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 166.
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma.

## IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Il giudice, esaminati gli atti del procedimento a carico di: Alessandrini Piero, Bellesini Giancarlo, Comparcola Gaetano, Governatori Anna Maria, Andreozzi Sergio, Mastrangeli Ettore, Meda Roberto, Paparo Nunzio, Pellegrini Nunzio, Patracca Donato, Pogliani Sergio, Roberti Guido, Rocchetti Umberto, Rosa Luciano, Spadafora Giuseppe, indagati in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv c.p., 3, legge n. 1062/1971, come modificato dall'art. 127, d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, 416 c.p., 648 c.p., nei quali sono persone offese: Fondazione Mario Schifano — nella persona del presidente avv. Felicioni — Di Bello Simona, Sandano Mari-stella Pezzato Livio, Butera Filippo, Defilippi Gabriella, Zaccaria Franco, Giugiario Laura, Aimeri Francesco, Zaccaria Chiara, Carnà Antonio;

## P R E M E S S O

Che, nell'ambito del procedimento in esame, gli addebiti elevati a carico degli indagati si sostanziano nei reati di associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione, falsa autenticazione e successiva commercializzazione di dipinti a falsa firma del pittore Mario Schifano, deceduto nel 1998;

Che, in ordine a tali reati, il pubblico ministero procedente invoca:

la perizia — da svolgersi nelle forme dell'incidente probatorio — sulla autenticità di quadri sequestrati da ultimo e non ancora esaminati nel corso della perizia già espletata nelle medesime forme (all'esito della quale, le opere di pittura in sequestro sono risultate non autentiche, *cf.* relazione a firma prof. Quintavalle);

l'esame, ai sensi dell'art. 392, lett. c), c.p.p., degli indagati Alessandrini Piero, Bellesini Giancarlo, Andreozzi Sergio, Meda Roberto, Pogliani Sergio, Roberti Guido, Rocchetti Umberto, Spadafora Giuseppe, in ordine alla responsabilità e ai ruoli dei coindagati;

Che, nelle more della richiesta sopra indicata, la difesa dell'indagato, Alessandrini Pietro, ha depositato, presso il Tribunale del riesame, atto di appello avverso decreto del pubblico ministero di reiezione della istanza di restituzione dei dipinti contraffatti, a firma del pittore Mario Schifano, sequestrati il 9 e il 12 maggio 2000; che il giudice di seconde cure — investito sia dalla difesa, che dal pubblico ministero — con ordinanza in data 8 aprile 2002, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, nella parte in cui dispone l'abrogazione degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 20 novembre 1971, n. 1062 anche per le opere d'arte moderna e contemporanea, in relazione agli artt. 76 e 76, comma 1, della Costituzione;

## O S S E R V A

In tale sede, si impone la necessità di devolvere alla Corte costituzionale la medesima questione.

Invero, preso atto del provvedimento con cui il locale tribunale del riesame denuncia, in via incidentale, l'in-costituzionalità delle norme sopra indicate, si ritiene che la risoluzione della questione demandata alla Corte costituzionale sia pregiudiziale ad una decisione sulla ammissibilità delle prove richieste dal pubblico ministero.

1. — Esame della legislazione vigente.

Come rilevato dal tribunale del riesame, appare imprescindibile l'analisi della legislazione «incriminata». Pertanto, vengono qui riportate integralmente le indicazioni normative sul punto (*cf.* pag. 3 e ss. dell'ordinanza sopra citata), con cui si rileva che:

«Con legge 8 ottobre 1997, n. 352, il Parlamento ha delegato il Governo “ad emanare ... un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali ed ambientali”, fissando il criterio direttivo che “alle disposizioni devono essere apportate le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti” (art. 1, comma 2, lett. b).

Il Governo, nell’ambito di tale delega, ha emanato il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, intitolato “testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali”.

Il testo unico è suddiviso in due titoli: il primo è dedicato ai “Beni culturali”, il secondo ai “Beni paesaggistici e ambientali”.

Il titolo primo, dopo avere nell’art. 2 indicato quali sono i “Beni culturali che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale” (elencando le medesime categorie di beni già tutelate dalle precedenti disposizioni legislative ed inserendo, nel comma 6 dell’art. 2, la medesima disposizione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 1, legge 1° giugno 1939, n. 1089: “Non sono soggette alla disciplina di questo titolo ..., le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni”), negli articoli successivi riproduce, coordinandole opportunamente tra loro, le disposizioni contenute nelle varie leggi di tutela del patrimonio storico e artistico nazionale.

Nell’art. 127, intitolato “Contraffazione di opere d’arte” (che dispone la punizione di “chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un’opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un’oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico” ovvero “pone in commercio, o detiene per farne commercio ... come autentici, esemplari contraffatti ... di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico o archeologico”) riproduce, con la medesima formulazione letterale, gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 20 novembre 1971 n. 1062, intitolata “Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d’arte”.

Per ultimo nell’art. 166, nell’elenco delle “norme abrogate”, in quanto inserite nel testo unico, comprende anche la summenzionata legge n. 1062/1971, “ad eccezione degli articoli 8, secondo comma, e 9”.

2. — La tesi che riconduce nell’alveo dell’illecito penale le condotte di contraffazione (e di detenzione per il commercio) delle opere d’arte aventi meno di cinquanta anni.

2.1. — La difesa degli indagati sostiene che l’avvento del testo unico n. 490/1999 abbia provocato la depenalizzazione delle condotte di contraffazione (e di detenzione per il commercio) delle opere d’arte coeve; e ciò, alla luce del dettato normativo dell’art. 2, testo unico sopra cit., che al comma 6 recita «Non sono soggette alla disciplina di questo titolo ... le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni». Ritiene, quindi, che la richiesta probatoria formalizzata dal pubblico ministero vada respinta unitamente ad una pronuncia liberatoria per tutti gli indagati (*cf.* memoria depositata dalla difesa di Governatori Anna Maria, avv. Roberto Nordio del foro di Venezia, memoria depositata dalla difesa di Alessandrini Piero, avv. Antonio Forchino e avv. Oreste Verazzo, entrambi del foro di Torino).

2.2. — Non può tacersi che sia da quest’ufficio, con provvedimento *de libertate* del 28 marzo 2001, sia dal locale Tribunale del riesame, con ordinanza del 3 maggio 2001, era stata esclusa l’asserita irrilevanza penale della contraffazione (e detenzione per il commercio) di opere d’arte aventi meno di cinquanta anni, nonché profili di incostituzionalità del d.lgs. n. 490/1999, per violazione della legge delega n. 532 del 1997.

A suffragio di tale tesi, possono enuclearsi — in sintesi — i seguenti argomenti.

Si rileva che:

a) il legislatore delegato ha inteso — in modo eloquente — far confluire l’intera disciplina della legge n. 1062/1971 (cd. legge Pieraccini che, attraverso gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7, mirava alla repressione del cd. falso d’arte a tutela dell’interesse alla regolarità degli scambi commerciali e della fede pubblica) nel testo unico del 1999 ed, in particolare, nell’art. 127; si tratta, infatti, di norma che richiama integralmente quanto era già previsto negli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge n. 1062 del 20 novembre 1971 (come evidenziato nel testo del decreto legislativo n. 490/1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1999) e che, sin dalla sua rubrica, contiene un riferimento esplicito alla contraffazione di opere d’arte e non già alla sola contraffazione di beni culturali;

b) il legislatore delegato non si esime dallo specificare l’oggetto della tutela predisposta — nel capo VII dedicato alle sanzioni (*cf.* dall’art. 118 all’art. 129 d.lgs. n. 490/1999) — adottando il termine «bene culturale» ogni qualvolta si tratti di presidi ben più rigorosi a tutela del superiore interesse dello Stato rispetto a quello degli altri enti e dei privati proprietari delle «cose d’interesse storico e artistico» che rappresentano il patrimonio nazionale culturale; allorché — nell’art. 127 d.lgs. sopra citato — si discute, invece, di opere d’arte *tout court*, anche quelle d’arte moderna e contemporanea, per le quali prevede una tutela volta esclusivamente a contenere — attraverso rimedi meno pregnanti — l’esteso fenomeno del falso d’arte e il relativo mercato, il legislatore adotta il ben diverso termine di «opere di pittura, scultura o grafica»;

c) il legislatore del 1999 ha inteso espressamente lasciare inalterate le norme speciali che regolano i processi per i reati di contraffazione (e detenzione per il commercio) di opere d’arte moderna e contemporanea: non è, infatti, suscettibile di diversa interpretazione l’art. 9 del decreto testè citato — ed escluso, nell’art. 166, dalla

intervenuta abrogazione — che, dopo avere disposto nel primo comma: «Nei procedimenti penali per i reati di cui ai precedenti articoli ... il giudice deve (*rectius*: «può», v. Corte cost. 24 marzo-14 aprile 1988, n. 440) avvalersi di periti indicati dal Ministro della pubblica istruzione», nel secondo comma aggiunge: «Nei casi di opere d'arte moderna e contemporanea il giudice è tenuto altresì ad assumere come testimone l'autore a cui l'opera d'arte sia attribuita o di cui l'opera stessa rechi la firma. Si tratta di norma, infatti, che — imponendo al giudice, nei procedimenti penali per i reati previsti dagli artt. 3, 4, 5, 6 e 7, legge n. 1062/1971 oggi refluì nell'art. 127 d.lgs. n. 490/1999, l'audizione quale teste dell'autore delle opere in ipotesi d'accusa contraffatte — non è compatibile con la depenalizzazione proprio di quei reati; in definitiva, la tecnica di redazione del decreto legislativo n. 490/99 — che ha previsto l'abrogazione della legge n. 1062/1971, la sua riproduzione dell'identico testo letterale nell'art. 127, e contestualmente ha fatto salva la norma di cui all'art. 9 della suddetta legge — risponde ad un'unica *ratio* che vuole tuttora in vigore il regime sanzionatorio previsto per le condotte di contraffazione (e detenzione per il commercio) delle opere d'arte coeve. In caso contrario, dovrebbe concludersi, ed in modo quantomeno discutibile, che il legislatore — pur non avendo abrogato espressamente alcuna disposizione (né quelle refluì integralmente nell'art. 127, né quelle special-processuali previste dall'art. 9) e pur non avendo, in forza della delega conferitagli, alcun potere innovativo — è pervenuto ad una modifica del contenuto precettivo della legislazione all'epoca vigente e alla conseguente avulsione di figure criminose in esse previste;

d) nessuna valenza innovativa è consentito attribuire al disposto del comma 6 dell'art. 2 del d.lgs., laddove recita «Non sono soggette alla disciplina di questo titolo ..., le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni»: la norma richiamata, infatti, si limita ad escludere — al pari del suo antecedente storico contenuto nell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 — dalla tutela prevista per i «beni culturali» — dettagliatamente descritti nei primi cinque commi che precedono e che compongono il patrimonio nazionale — i manufatti artistici realizzati da autori viventi e, comunque, realizzati negli ultimi cinquanta anni.

Appare opportuno, per una più approfondita illustrazione delle problematiche in esame, richiamare integralmente le considerazioni sviluppate dal tribunale del riesame, nella sua ordinanza dell'8 aprile scorso.

«... il tribunale — sulla base di una molteplicità di argomenti non solo logici, ma anche letterali — aveva ritenuto: a) che in tanto il legislatore delegato del 1999 ha abrogato la legge n. 1062 del 1971, in quanto ha trasfuso la relativa disciplina nell'art. 127; b) che, conseguenzialmente, la contraffazione di opere di pittura, scultura e grafica contemporanee e la detenzione a fine di commercio delle opere contraffatte sono attualmente punite dall'art. 127 del decreto legislativo n. 490/1999.

6.1. — Del tutto pacifico in dottrina ed in giurisprudenza è che l'art. 3 della legge n. 1062/1971 puniva la contraffazione di tutte le opere d'arte, sia se contemporanee, sia se antiche. La norma, infatti, parlando di “opera di pittura, scultura e grafica” senza alcuna specificazione, chiaramente si riferiva a tutte le opere di pittura, scultura e grafica, senza tenere conto della data della loro esecuzione.

Accanto alle opere di pittura, scultura e grafica l'art. 3 menzionava anche gli “oggetti di antichità o di interesse storico e archeologico”. Tenuto conto che questi ultimi oggetti — a differenza delle opere d'arte contemporanee — fanno parte dei beni che già la dottrina e le convenzioni internazionali dell'epoca qualificavano “beni culturali”, ciò che è rilevante notare è che l'art. 3 puniva la contraffazione sia di cose (gli oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico) appartenenti alla categoria dei “beni culturali” e sia di cose (le opere di pittura, scultura e grafica contemporanee) non appartenenti alla categoria dei “beni culturali”.

6.2. — Ricevuta la delega di riunire e coordinare in un testo unico tutte (e solo) le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali (ed ambientali), il legislatore delegato nell'art. 127 ha riprodotto nell'art. 127 l'identico testo letterale dell'art. 3 (ed anche quello degli artt. 4, 5, 6 e 7) della legge n. 1062/1971 e nell'art. 166 ha abrogato l'intera legge n. 1062/1971 (tranne gli artt. 8, secondo comma, e 9).

Siccome, come già detto, l'art. 3 aveva per oggetto non solo le *res* appartenenti ai beni culturali, ma anche tutte le opere di pittura, scultura e grafica — le quali, se non presentano un particolare interesse artistico o storico, certamente non sono comprese nella categoria dei beni culturali — tenuto conto che la delega, invece, aveva per oggetto solo i beni culturali, le ipotesi interpretative sono due:

1) o si ritiene che il legislatore delegato, quando parla di “opere di pittura, scultura e grafica” — anche se non aggiunge alcuna specificazione — intendeva riferirsi solamente alle opere di pittura, scultura e grafica che per il loro particolare “interesse artistico o storico” fanno parte dei beni culturali menzionati nell'art. 2 del decreto legislativo;

2) o si ritiene che il legislatore delegato, in tanto ha riprodotto l'intero art. 3 senza mutare la sua formulazione letterale, in quanto intendeva riferirsi — similmente all'art. 3 — a tutte le opere di pittura, scultura e grafica.

La scelta tra le due diverse interpretazioni astrattamente possibili ha rilievo anche sul piano della legittimità costituzionale del decreto legislativo.

Se fosse esatta la prima ipotesi, l'art. 166, che ha abrogato l'intera legge del 1971, sarebbe di dubbia legittimità costituzionale per avere, eccedendo la delega (limitata al riordino e coordinamento soltanto delle disposizioni in materia di beni culturali) e, quindi, in violazione dell'art. 76 Cost., abrogato le disposizioni penali che punivano la contraffazione delle opere di pittura, scultura e grafica contemporanee.

Nel secondo caso, invece, l'abrogazione della legge del 1971 non sarebbe viziata da alcuna illegittimità costituzionale, in quanto la disciplina penale contenuta nella legge del 1971, essendo stata riprodotta interamente nell'art. 127, è restata immutata.

6.3. — Nell'analisi diretta ad individuare quale delle due opposte interpretazioni sia corretta, si può cominciare col notare che dall'esame dei lavori preparatori non si evince alcun elemento da cui desumere che il legislatore delegato abbia avuto l'intenzione, eccedendo l'oggetto e i criteri direttivi fissati dalla legge delega, di abrogare totalmente la tutela penale prevista dalla legislazione previgente per le opere di pittura, scultura e grafica contemporanee.

La legge del 1971, notasi, era l'unica legge che nel nostro ordinamento giuridico proteggeva in maniera specifica le opere di pittura, scultura e grafica. Essa puniva non solo la contraffazione, l'alterazione e la riproduzione di dette opere, ma anche il commercio, la detenzione a fine di commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato, la circolazione e la falsa autenticazione ... etc., delle opere contraffatte. Prevedeva anche particolare pene accessorie: l'interdizione *ex art. 30 c.p.*; la pubblicazione della sentenza di condanna su tre quotidiani a diffusione nazionale e la confisca, anche in assenza di condanna, degli esemplari contraffatti.

Non può, dunque, non destare perplessità la tesi che ritiene che il legislatore delegato, pur senza manifestare espressamente una tale intenzione ed in violazione della legge delega, abbia soppresso la speciale protezione penale prevista dalla legge del 1971 per le opere di pittura, scultura e grafica, lasciandole prive di qualsiasi tutela contro la loro contraffazione.

6.4. — Vi sono molteplici argomenti non solo logici, ma anche letterali da cui si deduce che il legislatore delegato, lungi dall'aver l'intenzione di abrogare il complesso precettivo contenuto nella legge del 1971, aveva l'intenzione di lasciare immutata la protezione penale da dette disposizioni prevista per le opere di pittura, scultura e grafica contemporanee.

Innanzitutto non è senza significato che il legislatore delegato nel riprodurre nell'art. 127 del decreto legislativo gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge del 1971, abbia lasciato del tutto immutata la loro formulazione letterale.

Se si tiene presente che al legislatore delegato era ben noto che le disposizioni della legge del 1971, data la formulazione letterale del loro testo, chiaramente si riferivano a tutte le opere di pittura, scultura e grafica e che in tale maniera erano pacificamente interpretate da consolidata giurisprudenza e dalla dottrina, appare privo di adeguata logica ritenere che, se vi fosse stata veramente l'intenzione di limitare la loro applicazione ai beni culturali come sostenuto dalla difesa — non sia stata apportata alcuna modifica al loro testo, per l'ovvia ragione che il legislatore delegato non poteva non comprendere che, riproducendo l'identico testo della legge del 1971, l'interpretazione dell'art. 127 non poteva che essere identica.

6.5. — L'interpretazione letterale e, ancor più quella logico-sistematica, dell'art. 127 confermano che a questa disposizione non può essere attribuito un significato diverso da quello che la giurisprudenza e la dottrina pacificamente attribuivano all'art. 3 della legge del 1971.

Si può cominciare col notare che in tutte le fattispecie incriminatrici contenute nel capo VII, intitolato "Sanzioni penali", del titolo primo del d.lgs. n. 490/1999 (da art. 118 ad art. 129) il legislatore delegato, per indicare l'oggetto tutelato, usa le espressioni "beni culturali indicati nell'art. 2" (artt. 118, 119 e 125) "beni culturali dichiarati a norma dell'art. 6" (art. 120), "beni culturali indicati nell'art. 55" (art. 122), "cose di interesse artistico, storico, archeologico, demo-etno-antropologico bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate nell'art. 3" (art. 123).

Solo nell'art. 127 il legislatore delegato, per indicare l'oggetto tutelato, non solo non usa l'espressione "bene culturale", né menziona alcun collegamento tra l'oggetto tutelato e i beni culturali disciplinati nei capi precedenti, ma si limita a parlare, così come l'art. 3 della legge del 1971, genericamente e senza alcuna specificazione, di "opere di pittura, scultura o grafica".

Applicando i tradizionali canoni ermeneutici (attribuendo, cioè, alla legge — come prescrive l'art. 12 preleg. — il "senso ... fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse"), nessun dubbio può esservi che l'espressione "opere di pittura, scultura e grafica"; senza alcuna altra specificazione, si riferisca a tutte le opere di pittura, scultura o grafica, anche se contemporanee, nella stessa maniera che tutte dette opere si riferiva, secondo la pacifica interpretazione della dottrina e della giurisprudenza, l'identica espressione contenuta nell'art. 3 della legge del 1971.

L'essersi il legislatore delegato riferito all'ampio *genus* "opera di pittura, scultura o grafica", invece che alla *species* "opera di pittura, scultura o grafica indicate nell'art. 2" (ovvero "opera di pittura, scultura o grafica di interesse artistico o storico") non consente di ritenere che l'art. 127 si riferisca solo alla contraffazione delle opere che per il loro "interesse artistico o storico" sono da qualificarsi "beni culturali".

Né può ritenersi che il legislatore delegato nell'art. 127 abbia usato l'espressione "opera di pittura, scultura o grafica" in maniera impropria, in considerazione che lo stesso legislatore negli articoli immediatamente precedenti utilizza correttamente le espressioni "beni culturali indicati nell'art. ..." e le altre similari già esaminate. Il fatto che solo nell'art. 127, modificando la terminologia adottata nelle precedenti disposizioni, ne utilizzi una che in nessun modo può essere ritenuta limitata soltanto alla categoria dei "beni culturali" (e identica — notasi — a quella contenuta nel previgente art. 3), è sicuro indice da cui si desume che non intendeva riferirsi solo alla contraffazione delle opere di pittura, scultura o grafica che per il loro particolare interesse storico o artistico sono da qualificarsi "beni culturali", ma — similmente al previgente art. 3 — alla contraffazione di tutte, nessuna esclusa, opere di pittura, scultura o grafica.

6.6. — Ma v'è di più.

L'art. 166 del decreto legislativo abroga l'intera legge del 1971 "ad eccezione degli artt. 8, secondo comma, e 9" L'art. 9 della legge del 1971, dopo avere disposto nel primo comma: "Nei procedimenti penali per i reati di cui ai precedenti articoli ... il giudice deve (*rectius*: 'può', v. Corte cost. 24 marzo-14 aprile 1988, n. 440) avvalersi di periti indicati dal Ministro della pubblica istruzione", nel secondo comma aggiunge: "Nei casi di opere d'arte moderna e contemporanea il giudice è tenuto altresì ad assumere come testimone l'autore a cui l'opera d'arte sia attribuita o di cui l'opera stessa rechi la firma".

L'aver il decreto legislativo espressamente mantenuto in vita l'art. 9 della legge del 1971 — che statuisce che, nei processi per i reati di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 che hanno ad oggetto "opere d'arte moderna e contemporanea", il giudice deve assumere come testimone l'autore cui l'opera è attribuita — indica che, secondo il legislatore delegato, pure dopo l'abrogazione degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7, i reati da essi previsti (vale a dire quelli di contraffazione, alterazione e riproduzione di un'opera di pittura, scultura e grafica, sia antica e sia moderna, nonché quelli di commercio, detenzione per farne commercio, introduzione nel territorio dello Stato, circolazione, falsa autenticazione ... etc. di siffatte opere contraffatte) ancora sussistono nel nostro ordinamento giuridico. Se così non fosse, infatti, inutile sarebbe stato escludere espressamente l'art. 9 dalla disposta abrogazione dell'intera legge, per l'ovvia ragione che — se i reati di contraffazione, e gli altri reati summenzionati, di opere d'arte moderna e contemporanea non sussistessero più — l'art. 9, che si riferisce soltanto a questi reati, non sarebbe applicabile in alcun caso.

6.7. — Contro le conclusioni cui si è giunti dall'analisi sulla omessa abrogazione dell'art. 9, la sezione III penale della Corte di cassazione — in una sentenza in cui accoglie l'interpretazione restrittiva dell'art. 127 (quella secondo cui questa disposizione punisce esclusivamente la contraffazione delle opere pittoriche che siano anche beni culturali) — osserva che è "inconferente ai fini di una diversa interpretazione dell'ambito di applicazione del citato art. 127 la rilevata omessa abrogazione dell'art. 9 della legge 1062/1971, stante la natura esclusivamente processuale della disposizione citata" e stante l'applicabilità dell'art. 9 nei giudizi concernenti la contraffazione di opere moderne "per l'accertamento di reati diversi da quelli previsti dal testo unico, quale ad esempio il delitto di truffa" (Cass. sez. pen. III, 18 settembre-20 ottobre 2001, ric. Patara Augusto).

Nonostante l'autorevolezza dell'organo che l'ha espressa, la suddetta tesi non appare condivisibile.

Che l'art. 9 sia una norma processuale e che le norme processuali — almeno di regola — siano ininfluenti sull'interpretazione delle norme sostanziali è indubbio.

Ma la questione, nel caso che si esamina, è diversa.

Il problema da risolvere nell'attuale procedimento penale è se la contraffazione di un'opera d'arte moderna e la detenzione per farne commercio di siffatte opere contraffatte, già previste come reato dall'art. 3 della legge del 1971 (abrogato dall'art. 166 del d.lgs. 490/1999), siano ancora oggi previste come reato dall'art. 127 del decreto legislativo (che riproduce integralmente il testo letterale dell'art. 3).

Siccome l'abrogazione della legge del 1971, la riproduzione nell'art. 127 dell'identico testo letterale dell'art. 3 e l'omessa abrogazione dell'art. 9 della legge del 1971 sono state disposte con un unico atto normativo (il decreto legislativo n. 490/1999), appare logico ritenere che le tre suindicate disposizioni abbiano una identica *ratio*. Ne consegue che, dopo avere esaminato quale sia l'interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 127, al limitato fine di accertare se l'intenzione del legislatore delegato sia conforme a detta interpretazione, non può ritenersi inconferente l'analisi sulla intenzione del legislatore sottesa alla omessa abrogazione dell'art. 9.

In questo ambito, dal fatto che il legislatore delegato abbia mantenuto in vita l'art. 9 (il quale — notasi — detta la disciplina processuale da applicare ai reati previsti dall'art. 127 nel caso in cui abbiano ad oggetto la contraffazione di "opere d'arte moderna e contemporanea") non può non dedursi che, secondo il legislatore delegato,

l'art. 127 punisce anche la contraffazione di "opere d'arte moderna e contemporanea". Se così non fosse, infatti, si dovrebbe ritenere che l'art. 9 (che si riferisce esclusivamente ai reati previsti dall'art. 127) sia una norma inutile e pleonastica in quanto non applicabile ad alcun caso.

6.8. — La sezione terza della Corte di cassazione nella summenzionata sentenza, allo scopo di giustificare la mancata abrogazione dell'art. 9 ed individuare i casi cui si riferisce, assume che — relativamente alle opere d'arte contemporanea — l'art. 9 è applicabile "per l'accertamento di reati diversi da quelli previsti dal testo unico, quale ad esempio il delitto di truffa".

L'assunto non appare condivisibile.

L'art. 9 non parla genericamente di reati relativi alla contraffazione di opere d'arte moderna, ma il suo *incipit* specifica "Nei procedimenti penali per i reati di cui ai precedenti articoli", e continua "nei casi di opere d'arte moderna e contemporanea il giudice è tenuto ....", dal che si desume che la disposizione non abrogata si riferisce espressamente ed esclusivamente ai reati previsti dai "precedenti articoli".

Siccome i reati previsti nei precedenti articoli della legge 1971 sono: la contraffazione, l'alterazione e la riproduzione di un'opera di pittura, scultura e grafica, anche se moderna (art. 3, comma 1); il commercio, la detenzione per farne commercio e la messa in commercio di siffatte opere contraffatte (art. 3, comma 2); la falsa autenticazione delle opere contraffatte (art. 4 n. 1); le dichiarazioni, le perizie, le pubblicazioni, l'apposizione di timbri ed etichette e l'uso di qualsiasi altro mezzo che accrediti come autentiche le opere contraffatte (art. 4, n. 2), significa che a questi specifici reati (e non a quelli generali previsti dal codice penale) che il legislatore delegato, nel momento in cui nell'art. 166 del decreto legislativo ha espressamente escluso l'abrogazione dell'art. 9 della legge del 1971, intendeva riferirsi.

Ora, tenuto conto che tutti questi delitti attualmente nel nostro ordinamento giuridico sono previsti dall'art. 127 (notasi che non esiste nel nostro ordinamento alcuna altra disposizione che punisca tutte le suindicate figure criminose), appare logico dedurre che il legislatore delegato in tanto ha riprodotto nell'art. 127 l'identico testo letterale degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge del 1971 ed ha ommesso di abrogare l'art. 9 della medesima legge, in quanto voleva lasciare immutate le precedenti fattispecie incriminatrici a tutela delle opere d'arte moderna.

Se così non fosse, si dovrebbe ritenere che il legislatore delegato, pur riproducendo nell'art. 127 l'identico testo letterale degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge del 1971 e pur omettendo di abrogare l'art. 9 della medesima legge, abbia voluto modificare il contenuto precettivo delle disposizioni che riproduceva e non abrogava, escludendo dalle figure criminose da esse previste le opere d'arte moderna. Il che — data la singolare tecnica legislativa con cui sarebbe stata attuata siffatta rilevante modifica (dalla quale consegue la depenalizzazione di parte delle attività finalizzate al fraudolento commercio di opere d'arte moderna contraffatte) — rende questa tesi scarsamente sostenibile.

7. — Il comma 6 dell'art. 2, del decreto legislativo n. 490/1999.

A sostegno della tesi che esclude l'applicabilità dell'art. 127 alle opere d'arte moderna e contemporanea la sezione terza della Corte di cassazione e la difesa — pur non contestando che l'interpretazione letterale appare favorevole all'opposta tesi che ritiene che questa disposizione si riferisca anche alle opere d'arte moderna e contemporanea — adducono, in realtà, un unico argomento: la presenza nel decreto legislativo del comma 6 dell'art. 2 che dispone "Non sono soggette alla disciplina di questo titolo, a norma del comma 1, lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni".

Si assume che siccome l'art. 127 è contenuto nel capo VII del titolo primo, la sanzione penale da esso prevista, per precisa scelta del legislatore delegato, non può essere applicata alle opere pittoriche di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

7.1. — Per valutare la suddetta tesi si può cominciare col notare che in essa sono individuabili due diversi indirizzi interpretativi che giungono a sostenere due diversi ambiti di applicazione del comma 6 dell'art. 2.

Il primo indirizzo, dando rilievo al solo dato letterale, sostiene che dal comma 6 consegue che l'art. 127 è applicabile soltanto alle opere d'arte la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni e i cui autori non siano più viventi.

Il secondo indirizzo (sostenuto anche dalla sezione terza della Corte di cassazione nella sentenza già citata) — dal rilievo che i precedenti cinque commi dell'art. 2 hanno la funzione di individuare le cose cui per l'interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico che presentano deve essere attribuita la qualifica di "beni culturali" e sono assoggettate alla particolare disciplina vincolistica prevista dal titolo primo — deduce che anche il sesto comma si riferisce ai beni culturali. Il comma 6 ha unicamente la funzione di limitare l'ambito di operatività della classificazione contenuta nei commi precedenti, statuendo che le cose immobili e mobili elencate nei primi cinque commi non sono soggette alla disciplina del titolo primo se i loro autori siano viventi o la loro esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Da questo secondo indirizzo consegue che l'art. 127 non è applicabile a tutte le opere d'arte la cui esecuzione risalgia ad oltre cinquanta anni e i cui autori non siano più viventi (come sostiene l'indirizzo precedentemente esaminato), ma solo — ed esclusivamente — alle opere d'arte cui il comma 1 dell'art. 2 attribuisce la qualifica di bene culturale ( e la cui esecuzione risalgia ad oltre cinquanta anni e i cui autori non siano più viventi).

7.2. — Osserva il collegio che la tesi sostenuta dal secondo indirizzo interpretativo esaminato, nella parte in cui assume che il sesto comma dell'art. 2 si riferisce alle *res* menzionate nei precedenti cinque commi, è condivisibile.

È indubbio che l'intero art. 2 ha la funzione di individuare quali sono le cose che per l'“interesse artistico, storico, archeologico e demo-etno-antropologico che presentano” sono qualificati “beni culturali che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale (e) sono tutelati secondo le disposizioni di questo titolo, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione”.

L'art. 2, intitolato “Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico archeologico, archivistico, librario”, dopo avere nel primo comma disposto “Sono beni culturali disciplinati a norma di questo titolo:” e (dopo i due punti), elencato nei commi successivi le varie categorie di beni culturali, nel sesto (ed ultimo) comma aggiunge “Non sono soggette alla disciplina di questo titolo...le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalgia ad oltre cinquanta anni”.

Chiaro è, dunque, che il comma 6, come i cinque precedenti, si riferisce ai beni culturali. Esso si limita a statuire che alle *res* menzionate nei commi precedenti la disciplina prevista nel titolo primo per tutti i beni culturali non è applicabile nel caso in cui i loro autori siano ancora viventi o la loro esecuzione non risalgia ad oltre cinquanta anni.

Che il comma sesto si riferisca solo ed esclusivamente alle cose menzionate nei precedenti cinque commi (vale a dire: alle “cose immobili e mobili che per l'interesse storico e artistico che presentano ... sono beni culturali”) deriva oltre che dal *locus* in cui la disposizione è inserita (nell'art. 2 che ha la funzione di individuare le *res* che, presentando detto interesse, sono sottoposte alla disciplina prevista dal titolo primo) e dai precedenti legislativi (nel comma 6 il legislatore delegato riproduce l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, che ugualmente si riferiva solo alle “cose d'interesse artistico o storico” elencate nei commi precedenti), anche da argomenti logici.

Ad accogliere l'opposta tesi, che assume che il comma 6 si riferisce a tutte le cose immobili e mobili la cui esecuzione risalgia ad oltre cinquanta anni, si giungerebbe all'assurda conseguenza che qualsiasi cosa, dopo la morte dell'autore, trascorsi cinquanta anni dalla sua esecuzione, sarebbe sottoposta alla rigida disciplina vincolistica prevista dal titolo primo del decreto legislativo. Ora, se si tiene presente che detta disciplina fortemente limitativa del diritto di proprietà sul piano costituzionale è giustificata dall'essere i beni culturali considerati parte integrante del “patrimonio storico e artistico della Nazione” (art. 9 Cost. e l d.lgs. 490/1999), ben si comprende che non tutte le cose mobili ed immobili, né tutte le opere di pittura, scultura o grafica, dopo cinquanta anni dalla loro esecuzione possono essere considerate appartenere al “patrimonio storico e artistico della Nazione” — e, quindi, essere sottoposte alla disciplina prevista per le cose che a tale patrimonio appartengono — ma solo quelle cose e quelle opere, elencate nei primi cinque commi dell'art. 2, che per il particolare “interesse storico e artistico che presentano” sono qualificate “beni culturali”.

7.3. — Stabilito che il sesto comma dell'art. 2 si riferisce solo alle cose cui i precedenti cinque commi attribuiscono la qualifica di “bene culturale”, consegue che esso sul problema oggetto dell'attuale procedimento (vale a dire: se la contraffazione di un'opera di pittura moderna — non qualificabile, ai sensi dell'art. 2, bene culturale — sia o no assoggettata alle sanzioni penali previste dall'art. 127) è del tutto ininfluenza.

Già si è detto che due sono i possibili significati da attribuire alla espressione “opere di pittura, scultura o grafica” contenuta nell'art. 127: o si ritiene, secondo l'interpretazione accolta dalla sezione terza della Corte di cassazione, che essa si riferisca esclusivamente alle opere di pittura, scultura o grafica qualificabili, ai sensi dell'art. 2, “beni culturali”, o si ritiene che essa, non contenendo alcuna specificazione, si riferisca a tutte le opere di pittura, scultura o grafica, comprese quelle d'arte moderna e contemporanea.

Ebbene, nel primo caso, l'art. 127 non è applicabile alle opere di pittura moderna, non per la presenza del comma 6, ma in quanto le opere di pittura moderna e contemporanea non sono beni culturali; nel secondo caso, il comma 6 è irrilevante sull'applicabilità dell'art. 127 alle opere di pittura moderna e contemporanea in considerazione che esso si riferisce solo alle opere cui è attribuita dall'art. 2 la qualifica di bene culturale.

Nell'uno e nell'altro caso la soluzione del problema se la contraffazione di un'opera d'arte moderna o contemporanea sia o non sia punibile, ai sensi dell'art. 127, non dipende, come ritiene la sezione terza della Corte di cassazione, dal sesto comma dell'art. 2, ma — esclusivamente — dall'interpretazione del medesimo art. 127.

Nessun dubbio, infatti, può esservi che, accogliendo l'interpretazione secondo cui l'espressione “opera di pittura, scultura o grafica” si riferisca alle opere d'arte qualificate beni culturali, la contraffazione di un'opera d'arte moderna, indipendentemente dal comma 6, non sarebbe punibile ai sensi dell'art. 127; se — invece — si acco-

gliesse l'altra interpretazione, secondo cui la suddetta espressione si riferisce alle opere d'arte moderna, la contraffazione di un'opera d'arte moderna o contemporanea sarebbe certamente punibile, nonostante la presenza del comma 6, ai sensi dell'art. 127. Su detta punibilità, notasi, nessuna influenza può essere attribuita al sesto comma dell'art. 2, in considerazione che esso si riferisce ai beni culturali e non alle opere d'arte moderna e contemporanea che non sono beni culturali.

Siccome già si è detto nei paragrafi precedenti che dall'interpretazione letterale, logico-sistematica e dall'intenzione del legislatore delegato si evince che l'espressione contenuta nell'art. 127 "opera di pittura, scultura o grafica", senza alcuna aggettivazione, si riferisce a tutte le opere d'arte, comprese quelle d'arte moderna o contemporanea, il tribunale ritiene che la contraffazione di un'opera di pittura moderna, che prima dell'emanazione del d.lgs. n. 490/1999 era punita dall'art. 3 della legge 1062/71, attualmente sia punita dall'art. 127 del suddetto decreto che riproduce integralmente l'identico testo letterale del precedente art. 3».

3. — La tesi sulla attuale irrilevanza penale della contraffazione (e detenzione per il commercio) di opere d'arte aventi meno di cinquanta anni.

Come già anticipato, secondo la difesa degli indagati (Governatori Anna Maria e Alessandrini Pietro):

l'art. 3 della legge 1062/1971, che puniva la contraffazione delle opere contemporanee di pittura, scultura o grafica e la loro detenzione a fine di commercio, è stato espressamente abrogato dall'art. 166 del d.lgs. n. 490/1999;

l'art. 127 di detto decreto, pur avendo la medesima formulazione letterale dell'abrogato art. 3, non è applicabile alle opere d'arte contemporanee in quanto l'art. 2 comma 6 del decreto legislativo limita la disciplina del titolo primo alle opere che hanno oltre cinquanta anni;

di conseguenza nel nostro ordinamento giuridico non esistono più i reati di contraffazione di opere artistiche contemporanee, né quelli di commercio e di detenzione a fine di commercio di siffatte opere.

Va evidenziato che sia nella giurisprudenza di merito, che nella giurisprudenza di legittimità si registra un'uniforme interpretazione che vuole non più previste dalla legge come reato le condotte di contraffazione delle opere d'arte moderna e contemporanea ed il commercio degli esemplari contraffatti.

In tal senso la sezione terza della Corte di cassazione (già citata) che ha escluso l'applicabilità dell'art. 127 d.lgs. n. 490/1999 alle opere d'arte moderna e contemporanea; si conclude nel senso di una depenalizzazione delle condotte di contraffazioni di tali opere richiamando il testo dell'art. 2 comma 6 d.lgs. n. 490/1999, che detta "Non sono soggette alla disciplina di questo titolo, a norma del comma 1, lettera A, le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni».

Si sostiene, in particolare, che siccome l'art. 127 è contenuto nel cap VII del titolo primo, la sanzione penale da esso prevista non può essere applicata alle opere pittoriche di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni (*cf.* Cass. III, 18 settembre - 20 ottobre 2001, ric. Patara Augusto; ricorso avverso un'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Roma aveva respinto l'istanza di restituzione di quadri contraffatti del pittore Mario Schifano).

Vanno ricordate, inoltre, le seguenti pronunce di giudici di merito conformi al suddetto indirizzo:

Ordinanza del Tribunale del riesame di Roma n. 625/2001 del 13 dicembre 2001, che ha annullato il decreto di sequestro di opere di pittura a falsa firma Mario Schifano disposto dalla procura presso il suddetto Tribunale;

Sentenza del Tribunale di Milano, sezione 6 penale, del 18 gennaio 2002, relativa alla contraffazione di opere dell'artista Michele Cascella, deceduto nel 1989, di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

Sentenza del Tribunale di Ferrara n. 550/2001 dell'11 dicembre 2001, pur sempre in ordine alla contraffazione e detenzione a fini di commercio di c.d. falsi Schifano, di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

(*cf.* provvedimenti allegati alla memoria depositata dalla difesa Governatori, avv. Nordio)

L'argomento è unico: l'art. 2, comma 6 del d.lgs. n. 490/1999, in relazione all'art. 127 dello stesso provvedimento legislativo, ha ristretto rispetto alla pregressa disciplina — *ex* artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 1062 del 1971 — l'oggetto materiale dei delitti presi in considerazione, escludendo dal loro ambito di applicazione «le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni».

4. — La questione di legittimità costituzionale sollevata dal p.m.

Il pubblico ministero, sin dalla sua richiesta di incidente probatorio, paventava profili di illegittimità costituzionale in ordine alla interpretazione dell'art. 127 d.lgs. n. 490/1999 sostenuta dalla difesa e condivisa dall'attuale orientamento della sezione terza della Corte di cassazione e da parte della giurisprudenza di merito. Formalizzata, poi, in sede di appello innanzi al locale tribunale del riesame la questione di incostituzionalità.

A tal proposito, rileva il tribunale del riesame:

«Secondo il p.m., siccome la legge delega attribuiva al Governo esclusivamente il potere di riunire e coordinare in un testo unico le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali, il decreto legislativo emanato in attuazione della delega, nella parte in cui ha abrogato le fattispecie criminose previste dagli artt. 3, 4, 5, 6, e 7 della legge 1062/71, relative anche alla contraffazione delle opere d'arte moderna e contemporanea, è viziato — in relazione agli artt. 76 e 77, comma 1, Cost. — da illegittimità costituzionale per un duplice ordine di ragioni:

a) in quanto la delega aveva ad oggetto solo i beni culturali e non le opere d'arte moderna e contemporanea, le quali certamente non possono essere qualificate “beni culturali”;

b) in quanto la delega autorizzava il Governo solo a riunire e coordinare le disposizioni legislative vigenti, e non già ad abrogare interamente la protezione penale da esse prevista per le opere d'arte moderna e contemporanea.

La questione sollevata dal p.m., a parere del Tribunale, è fondata.

La locuzione “beni culturali”, adoperata dalla legge delega, ha nel nostro ordinamento giuridico un preciso, pacifico, consolidato ed univoco significato.

Già la “Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione delle cose d'interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio” istituita con la legge 26 aprile 1964 n. 310 (nota, dal nome del suo presidente, come “Commissione Franceschini”) dà una definizione giuridica unitaria dei beni culturali, così articolata “Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà”. La legislazione successiva recepisce i capisaldi di questa definizione ed usa la locuzione “beni culturali” sempre in relazione ai beni che per il loro particolare interesse storico, artistico, etc. costituiscono una testimonianza della storia della civiltà e, proprio per questa ragione, si ritengono appartenere al patrimonio della Nazione (v. ad es., il d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 “Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali” e l'art. 48 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

Sono certamente questi i beni cui la legge 8 ottobre 1997, n. 352, si riferisce quando, nell'individuare — ai sensi dell'art. 76 Cost. — l'oggetto della delega, autorizza il Governo “ad emanare .... un decreto legislativo .... nel quale siano riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative in materia di beni culturali”. E che il legislatore delegato abbia inteso bene l'oggetto e i limiti della delega è provato dalla considerazione che il decreto legislativo, dopo avere nell'art. 1 indicato l'oggetto della materia disciplinata (“I beni culturali che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale sono tutelati secondo le disposizioni di questo titolo, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione”) e nell'art. 2 (intitolato: “Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario”), che elencato le varie categorie di beni culturali che, per essere testimonianza della storia della civiltà, “sono disciplinati a norma di questo titolo”, in tutti i successivi articoli del titolo primo riproduce esclusivamente le disposizioni contenute nella previgente legislazione in tema di cose di interesse storico, artistico, archeologico, etc.

Stabilito che:

a) la legge delega aveva per oggetto solo i beni culturali;

b) gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge del 1971 punivano (anche) la contraffazione delle opere d'arte moderna e contemporanea;

ad accogliere l'interpretazione sostenuta dalla difesa, seguita anche dalla sezione terza della Corte di cassazione — secondo cui l'art. 127 del decreto legislativo, pur riproducendo l'identico testo letterale degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge del 1971, si riferisce esclusivamente alle opere d'arte che l'art. 2 del medesimo decreto qualifica beni culturali — ne consegue che l'art. 166 di detto decreto, nella parte in cui abroga totalmente gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della citata legge del 1971, è di dubbia legittimità costituzionale per avere — eccedendo l'oggetto e i criteri direttivi fissati nella delega — abrogato le fattispecie incriminative previste in tema di contraffazione delle opere d'arte moderna e contemporanea, materia per la quale il Governo non aveva ricevuto alcuna delega».

Sulla scorta delle considerazioni sopra riportate, si ritiene di poter condividere e, quindi, di far propria la questione in tal modo proposta. Non è, infatti, revocabile in dubbio che la ritenuta abrogazione della disciplina dettata dalla legge n. 1062/71 per le opere d'arte moderna e contemporanea, si sostanzia in un eccesso dei poteri fissati per il legislatore del 1999 con la legge delega n. 352/1997 — sia nell'oggetto, che nelle finalità di mero coordinamento — e, nel contempo, in una lesione del dettato costituzionale compendiato negli artt. 76 e 77 comma 1 Cost.

L'esito positivo del giudizio di semplice «delibazione» richiesto al giudice *a quo* ai sensi dell'art. 53 comma secondo legge n. 87/53, induce a disporre il rinvio degli atti alla Corte costituzionale.

5. — La rilevanza della questione di legittimità costituzionale nell'ambito del presente procedimento.

Può definirsi di palmare evidenza la rilevanza della questione di costituzionalità in trattazione ai fini della decisione di cui è investito quest'ufficio.

Se è vero, infatti, che a fronte di una richiesta di assunzione di prove — da assumersi, in via anticipata in previsione di un futuro dibattimento, nelle forme dell'incidente probatorio — è indispensabile una verifica circa la ipotizzabilità dei reati dedotti in contestazione dal pubblico ministero, è altrettanto vero che pregiudiziale a tale pronuncia appare la verifica di conformità a costituzione delle norme che, nel caso di specie, si ritengono applicabili.

6. — L'ammissibilità della questione di legittimità in ambito penale.

Né può dirsi ostativa alla questione sottoposta al vaglio del giudice costituzionale, la riserva di legge prevista dall'art. 25 comma 2 Cost., laddove enuncia il principio secondo cui «nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso».

Non si invoca, infatti, una pronuncia additiva di nuove ipotesi di reato, bensì una declaratoria di incostituzionalità di un atto normativo del Governo (il decreto legislativo n. 490/1999) che, in assenza di uno specifico mandato del Parlamento ed, in violazione degli artt. 76 e 77 comma 1 Cost., ha abrogato una legge.

Si richiama a tal proposito l'ordinanza del tribunale del riesame e l'efficace l'esempio ivi descritto:

«Innanzitutto si deve rilevare che il caso che si esamina riguarda un decreto legislativo che, disponendo in una materia del tutto estranea a quella indicata dalla legge delega, ha abrogato una legge.

In questa ipotesi, il tribunale ritiene che nessuna preclusione derivi dal comma 2 dell'art. 25 Cost. alla eventuale dichiarazione di incostituzionalità del decreto legislativo, per l'ovvia ragione che anche dopo l'intervento della Corte costituzionale si continuerebbe ad essere puniti "in forza di una legge" (in forza della legge illegittimamente abrogata).

Il comma 2 dell'art. 25, nel momento in cui costituzionalizza il principio che "nessuno può essere punito se non in forza di una legge", attribuisce al Parlamento in maniera esclusiva il potere di emanare norme in materia penale, escludendo che si possa essere puniti in forza di un atto normativo non riconducibile alla volontà del Parlamento.

Mentre, dunque nel caso in cui una norma sia introdotta nell'ordinamento penale dalla Corte costituzionale, ricavandola dai principi generali fissati dalla Costituzione (p.es. dall'art. 3), vi è una lesione dell'art. 25, comma 2, in quanto la suddetta norma non è riconducibile alla volontà del Parlamento, nel caso in cui la Corte costituzionale si limiti a dichiarare l'incostituzionalità di un atto del Governo (il decreto legislativo) che, senza alcuna delega del Parlamento, in violazione degli artt. 76 e 77, comma 1, Cost., abbia abrogato una legge, non v'è alcuna lesione dell'art. 25, comma 2, perché la norma che per effetto della dichiarazione d'incostituzionalità rivive è proprio la norma voluta dal Parlamento, illegittimamente abrogata dal Governo..

Per comprendere la rilevanza di quanto sostenuto, facciamo un esempio. Ammettiamo che il Governo, senza aver ricevuto dal Parlamento alcuna delega, con un decreto legislativo abroghi un intero libro o un intero titolo del codice penale. In questo caso nessun dubbio può sussistere che l'art. 25, comma 2, non costituisce un ostacolo a che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità della suddetta abrogazione, compiuta in violazione degli artt. 76 e 77, comma 1. Se così non si ritenesse, gli artt. 76 e 77 in materia penale sarebbero pressoché svuotati di contenuto perché il Governo potrebbe, in violazione dei principi cardini del nostro ordinamento costituzionale, abrogare — senza avere ricevuto alcuna delega del Parlamento — qualsiasi figura criminosa».

In buona sostanza, i profili di dubbio che emergono in ordine alla tecnica adottata per disciplinare la materia che qui interessa, concernono il ricorso all'Esecutivo, attraverso lo strumento del decreto legislativo — tra l'altro, non inusuale —, per interventi di riforma in ambito penale, con conseguente rischio di inosservanza delle direttive e dei criteri impartiti dal Parlamento.

Cosicché, in caso di una pronuncia di incostituzionalità, ne conseguirebbe una lacuna dell'ordinamento colmabile per effetto della reviviscenza della norma preesistente, illegittimamente abrogata dal Governo; reviviscenza che si ritiene attuabile, posto che si tratta — in tal caso — di una normativa riconducibile alla effettiva volontà del Parlamento.

D'altro canto, si è ben consapevoli che le doglianze sottoposte alla Corte costituzionale attingono profili di costituzionalità relativi ad una normativa ritenuta favorevole al reo. Si è ben consapevoli che una eventuale sentenza di accoglimento non renderebbe operativa nell'ambito del presente giudizio la normativa illegittimamente abrogata; e ciò, perché, in caso contrario, si sarebbe puniti da una norma entrata in vigore dopo la commissione del fatto in violazione del dettato costituzionale dell'art. 25 comma 2, che dispone che si può essere puniti solo in forza di una «legge entrata in vigore prima del fatto commesso».

Ciononostante, si ritiene dirimente per il compimento di atti istruttori di natura tecnica e di non poca rilevanza processuale (e — comunque — per la definizione del presente procedimento) un vaglio costituzionale sulla legislazione speciale in esame e sul suo ambito di operatività, alla luce dell'attuale stato della giurisprudenza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la legittimità costituzionale dell'art. 166 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nella parte in cui dispone l'abrogazione degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 20 novembre 1971, n. 1062 anche per le opere d'arte moderna e contemporanea, in relazione agli artt. 76 e 77, comma 1, della Costituzione;

Dispone la sospensione dell'attuale procedimento e l'immediata trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza:

agli indagati e ai rispettivi difensori;

alle persone offese;

al p.m.;

al Presidente del Consiglio dei ministri;

e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addì 18 aprile 2002

Il giudice: GAMBARDELLA

02C0933

N. 454

Ordinanza del 22 aprile 2002 emessa dal Tribunale di Avellino  
nel procedimento penale a carico di Bossone Antonio

**Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, di consentire l'intervento della difesa - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi del contraddittorio e di parità delle parti.**

- Cod. proc. pen., art. 459.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

In data 10 maggio 2001 il g.i.p. del Tribunale di Avellino su richiesta del p.m. pronunciava decreto penale di condanna nei confronti di Bossone Antonio in relazione al reato di cui agli artt. 403, 389, lett. c), d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. L'imputato proponeva opposizione con atto tempestivamente depositato nella cancelleria del g.i.p. il quale, in data 16 novembre 2001, emetteva decreto di citazione a giudizio. All'odierna udienza del 22 aprile 2002, fissata per l'esame dell'imputato, il difensore ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 ss. c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione sotto il profilo della ritenuta lesione del diritto di difesa degli imputati causato dalla emissione del decreto penale di condanna in assenza di contraddittorio con il difensore, che se informato, avrebbe potuto contribuire ad orientare le determinazioni del giudice.

Ritiene questo giudice che le argomentazioni difensive siano condivisibili, giacché è innegabile che la fase processuale conseguente alla richiesta del p.m. di emissione del decreto penale di condanna si svolga, innanzi al g.i.p. in assenza di ogni forma di contraddittorio e senza possibilità alcuna, per la difesa, di interloquire sulla richiesta avanzata dall'accusa. In sostanza, se è vero che il g.i.p., ai sensi dell'art. 459, comma 3, può non accogliere la richiesta del p.m. e pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. qualora ne ravvisi i presupposti, è pur vero che mancando un avviso al difensore della richiesta del p.m., si impedisce al difensore stesso di interloquire in merito, lasciando alla sola discrezionalità del giudice la scelta tra il proscioglimento, il non accoglimento della richiesta con successiva restituzione degli atti al p.m. o l'eventuale accoglimento della richiesta di decreto penale di condanna.

Tale situazione processuale, se poteva conciliarsi con il sistema normativo anteriore all'entrata in vigore della legge costituzionale sul giusto processo, appare, invece, in evidente contrasto con i principi di diritto da ultimo introdotti. Infatti l'art. 111, comma 3, della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale del 23 novembre 1999, n. 2, ha chiaramente inteso garantire il rispetto del contraddittorio anche nella fase delle inda-

gini preliminari. Peraltro, pur volendo dissentire da tale interpretazione, la richiesta di decreto penale di condanna equivale all'esercizio della azione penale (art. 405 c.p.p.) con la conseguenza che l'indagato assume già da quel momento la qualità di imputato ed impedirgli di interloquire innanzi al g.i.p. equivale a violare il principio del contraddittorio in una fase che è già processuale. L'imputato al quale, nel caso di specie, neppure è notificato, per concorde orientamento della giurisprudenza, l'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p., non ha, pertanto, altra possibilità che quella di proporre opposizione al decreto penale di condanna per accedere ad uno dei riti alternativi consentitigli.

Se, invece, il contraddittorio fosse anticipato innanzi al g.i.p., l'imputato potrebbe avere la possibilità di evitare l'instaurazione del giudizio.

Per quanto argomentato, questo giudicante ritiene condivisibile la posizione difensiva consapevole che l'accoglimento della questione comporterebbe la nullità del decreto penale opposto, emesso *inaudita altera parte*, con conseguente regressione del procedimento.

*P. Q. M.*

*Visti ed applicati gli artt. 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87 solleva, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 459 c.p.p., in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice delle indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, debba consentire alla difesa l'intervento perché possa eventualmente esplicitare le proprie argomentazioni difensive innanzi al g.i.p.*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Sospende il processo in corso.*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.*

*Manda la cancelleria per gli adempimenti.*

Così deciso in Avellino, il 22 aprile 2002

*Il giudice: BARRA*

02C0934

N. 455

*Ordinanza del 22 aprile 2002 emessa dal Tribunale di Avellino  
nel procedimento penale a carico di Biondi Amerigo*

**Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, di consentire l'intervento della difesa - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi del contraddittorio e di parità delle parti.**

- Cod. proc. pen., art. 459.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

In data 18 maggio 2001 il g.i.p. del Tribunale di Avellino su richiesta del p.m. pronunciava decreto penale di condanna nei confronti di Biondi Amerigo in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 186, commi primo, secondo e sesto c.d.s. L'imputato proponeva opposizione con atto tempestivamente depositato nella cancelleria del g.i.p. il quale, in data 16 novembre 2001, emetteva decreto di citazione a giudizio. All'odierna udienza del 22 aprile 2002, fissata in prosieguo istruttorio, il difensore ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 ss. c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione sotto il profilo della ritenuta lesione del diritto di difesa degli imputati causato dalla emissione del decreto penale di condanna in assenza di contraddittorio con il difensore, che se informato, avrebbe potuto contribuire ad orientare le determinazioni del giudicante.

Ritiene questo giudice che le argomentazioni difensive siano condivisibili, giacché è innegabile che la fase processuale conseguente alla richiesta del p.m. di emissione del decreto penale di condanna si svolga, innanzi al

g.i.p. in assenza di ogni forma di contraddittorio e senza possibilità alcuna, per la difesa, di interloquire sulla richiesta avanzata dall'accusa. In sostanza, se è vero che il g.i.p., ai sensi dell'art. 459, comma 3, può non accogliere la richiesta del p.m. e pronunciare sentenza di proscioglimento *ex art.* 129 c.p.p. qualora ne ravvisi i presupposti, è pur vero che mancando un avviso al difensore della richiesta del p.m., si impedisce al difensore stesso di interloquire in merito, lasciando alla sola discrezionalità del giudice la scelta tra il proscioglimento, il non accoglimento della richiesta con successiva restituzione degli atti al p.m. o l'eventuale accoglimento della richiesta di decreto penale di condanna.

Tale situazione processuale, se poteva conciliarsi con il sistema normativo anteriore all'entrata in vigore della legge costituzionale sul giusto processo, appare, invece, in evidente contrasto con i principi di diritto da ultimo introdotti. Infatti l'art. 111, comma 3, della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale del 23 novembre 1999, n. 2, ha chiaramente inteso garantire il rispetto del contraddittorio anche nella fase delle indagini preliminari. Peraltro, pur volendo dissentire da tale interpretazione, la richiesta di decreto penale di condanna equivale all'esercizio della azione penale (art. 405 c.p.p.) con la conseguenza che l'indagato assume già da quel momento la qualità di imputato ed impedirgli di interloquire innanzi al g.i.p. equivale a violare il principio del contraddittorio in una fase che è già processuale. L'imputato al quale, nel caso di specie, neppure è notificato, per concorde orientamento della giurisprudenza, l'avviso di cui all'art. 415-*bis* c.p.p., non ha, pertanto, altra possibilità che quella di proporre opposizione al decreto penale di condanna per accedere ad uno dei riti alternativi consentitigli.

Se, invece, il contraddittorio fosse anticipato innanzi al g.i.p., l'imputato potrebbe avere la possibilità di evitare l'instaurazione del giudizio.

Per quanto argomentato, questo giudicante ritiene condivisibile la posizione difensiva consapevole che l'accoglimento della questione comporterebbe la nullità del decreto penale opposto, emesso *inaudita altera parte*, con conseguente regressione del procedimento.

*P. Q. M.*

*Visti ed applicati gli artt. 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87 solleva, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 459 c.p.p., in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice delle indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, debba consentire alla difesa l'intervento perché possa eventualmente esplicitare le proprie argomentazioni difensive innanzi al g.i.p.*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Sospende il processo in corso.*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.*

*Manda la cancelleria per gli adempimenti.*

Così deciso in Avellino, il 22 aprile 2002

*Il giudice: BARRA*

02C0935

N. 456

*Ordinanza del 13 giugno 2002 emessa dal g.u.p. del tribunale di Pinerolo  
nel procedimento penale a carico di Trecastagne Roberto*

**Processo penale - Incompatibilità del giudice - Udienda preliminare - Nullità, pronunciata in dibattimento, del decreto che dispone il giudizio - Regressione del procedimento - Incompatibilità del giudice per l'udienza preliminare che abbia già pronunciato il decreto che dispone il giudizio nei confronti del medesimo imputato e per il medesimo fatto - Mancata previsione - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di terzietà ed imparzialità del giudice.**

- Cod. proc. pen., art. 34.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

## IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Ha emesso la seguente ordinanza.

L'anno 2002 il mese di giugno, il giorno 13 alle ore 12.51 in tribunale di Pinerolo - aula g.i.p.; innanzi al giudice per l'udienza preliminare dr. Luca Del Colle, assistito ai sensi dell'art. 140 comma 2 c.p.p. dal cancelliere B3 Maura Bertero nel procedimento penale contro: Trecastagne Roberto; è presente il pubblico ministero dr. Giro Santoriello; non è presente l'imputato; è presente l'avv. Pasquale Morabito del foro di Torino e dell'avv. Graziano Masselli del foro di Torino; è presente l'avv. Giancarlo Faletti del foro di Torino per la parte civile costituita in dibattimento comune di Villafranca Piemonte in persona del sindaco *pro tempore* dott. Bonino Flavio, quest'ultimo non presente.

Il giudice dà atto che il presidente del tribunale ha rigettato l'astensione.

L'avv. Masselli ribadisce la sua eccezione di illegittimità costituzionale che illustra richiamando quali norme costituzionali che si assumono violate gli artt. 3, 24, 25 e 111 della costituzione. Il p.m. aderisce alla eccezione di illegittimità costituzionale. L'avv. Faletti chiede rigettarsi l'eccezione in quanto irrilevante. Il giudice alle ore 12.59 si ritira in camera di consiglio per decidere.

Il giudice, udita l'eccezione, rileva:

la questione sollevata dalla difesa dell'imputato è rilevante, poiché contrariamente a quanto sostenuto dalla parte civile, la presente fase processuale si è innestata in seguito alla regressione del rito alla fase dell'udienza preliminare dipendente dalla dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio effettuata dal tribunale di Pinerolo in data 21 dicembre 2001;

Il tribunale in quella sede non ha dato corso ad una procedura di mera correzione dell'errore materiale, ma nel dichiarare la predetta nullità il rito necessariamente deve regredire alla fase deliberativa che sfocia nell'atto dichiarato nullo, fase che ha comportato una instaurazione di una nuova udienza preliminare, nella quale si prospetta una discussione ed una decisione sul tipico *thema decidendum* dell'udienza preliminare e cioè se l'imputato debba essere prosciolto ai sensi dell'art. 425 c.p.p. ovvero se nei suoi confronti debba essere disposto il rinvio a giudizio;

è dunque evidente che questo giudice è chiamato a pronunciarsi sulla medesima questione che egli già decise allorché provvide emanando il decreto che dispone il giudizio poscia dichiarato nullo;

il giudice ravvisa in questa situazione una chiara *vulnus* costituzionale quanto meno all'art. 111 della costituzione, laddove al secondo comma è sancito il principio per cui «ogni processo si svolge nel contraddittorio, in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo ed imparziale»; tale indubbiamente non essendo in senso tecnico quel giudice che abbia già espresso sia pur legittimamente il proprio convincimento;

si deve altresì rilevare la menomazione dei diritti di difesa che tale situazione comporta (art. 24 della costituzione) nonché la situazione di disparità di trattamento che ridonda sulla posizione processuale dell'imputato (art. 3 della costituzione);

in conclusione, la questione di costituzionalità dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede una incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare che abbia già pronunciato nei confronti del medesimo imputato e per il medesimo fatto decreto che dispone il giudizio, non pare manifestamente infondata e per tale ragione la questione deve essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87,*

*Dichiara la non manifesta infondatezza dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare chi abbia già pronunciato nei confronti del medesimo imputato e per il medesimo fatto decreto che dispone il giudizio in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della costituzione e ordina la trasmissione degli atti alla corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente de Consiglio dei ministri nonché al Presidente del Senato e al Presidenti della Camera dei deputati.*

Pinerolo, addì 13 giugno 2002.

*Il giudice:* DEL COLLE

N. 457

*Ordinanza del 30 luglio 2002 emessa dal giudice di pace di Sansepolcro nel procedimento civile vertente tra Viciani Lorenzo e Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Arezzo*

**Titoli di credito - Assegno bancario - Pagamento dopo la levata del protesto - Possibilità del traente (o degli altri soggetti legittimati) di adire il Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per ottenere la cancellazione dall'archivio informatico dei protesti - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto al regime del protesto cambiario - Ingiustificata equiparazione fra traenti di assegni protestati che abbiano provveduto o meno al pagamento dopo il protesto - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Riferimento alla sent. n. 317/1990 e all'ord. n. 14/1993 della Corte costituzionale.**

- Legge 12 febbraio 1955, n. 77, art. 4, comma 1 (come modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 235).
- Costituzione, artt. 3 e 24.

## IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento civile n. 38/C/2002 RG. tra: Viciani Lorenzo, titolare della ditta «Microsilver» con sede in Caprese Michelangelo (AR), contro Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Arezzo, in persona del Presidente *pro tempore*, avente ad oggetto: ricorso *ex art. 4* legge 12 febbraio 1955 n. 77 e successive modifiche.

Letti gli atti e sciolta la riserva formulata all'udienza del 2 maggio 2002;

*Premesso e ritenuto che*

Dagli atti del procedimento civile n. 38/C/2002, vertente tra Viciani Lorenzo, titolare della ditta «Microsilver», rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Rubechi e dalla dott.ssa Katia Coleschi del Foro di Arezzo, contro la C.C.I.A.A. di Arezzo, discende che l'attore ha inteso proporre ricorso avverso la determinazione presidenziale n. 20 del 4 febbraio 2002 emessa dalla stessa convenuta.

Nell'atto introduttivo del giudizio parte istante evidenziava:

il ricorrente è intestatario di un conto corrente n. 3237 acceso presso la Banca Popolare Etruria e Lazio filiale di Anghiari (AR);

in data 11 dicembre 2001 il ricorrente emetteva due assegni bancari tratti sulla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, precisamente: il n. 0300056439-07 dell'importo di euro 805,14 emesso all'ordine della «Centroleasing S.p.a.» ed il n. 0300057395-01 dell'importo di euro 535,00 emesso all'ordine «G.L.P.»;

gli assegni venivano presentati all'incasso rispettivamente in data 21 e 24 dicembre 2001 e successivamente protestati per difetto di provvista;

in data 8 gennaio 2002 l'attore provvedeva al pagamento delle somme indicate negli effetti, oltre agli interessi maturati, le spese di protesto e la penale pari al 10% dell'importo, ai sensi di legge;

in data 24 gennaio 2002 il sig. Viciani Lorenzo presentava alla C.C.I.A.A. di Arezzo istanza volta ad ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti ai sensi dell'art. 4 legge n. 77/1995;

la Camera di commercio con la deliberazione impugnata respingeva l'istanza, motivandola con il fatto che, non essendo gli atti di protesto elevati in modo illegittimo od erroneamente unica possibilità di cancellazione rinvenibile nella legge n. 235/2000 sarebbe quella prevista dall'art. 2, comma 2, mentre non sarebbe proponibile alcuna interpretazione estensiva della cancellazione a fronte di ritardato pagamento, inequivocabilmente circoscritta dall'art. 2, comma 1 della citata legge alle sole cambiali e vagli cambiari.

Con il ricorso *de quo* il suddetto ricorrente all'udienza del 24 maggio 2002 rilevava l'illegittimità della determinazione presidenziale n. 20 del 4 febbraio 2002 osservando che:

l'art. 4 legge n. 77/1995 consente espressamente al debitore che entro un certo termine esegue il pagamento dell'effetto protestato di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti;

nonostante la norma faccia riferimento solo a cambiali e vagli cambiari, si può estendere l'applicazione anche agli assegni posto che tale fattispecie non è espressamente esclusa e quanto, *a contrariis*, si verificherebbe una violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, ossia una disparità di trattamento tra il debitore cambiario e il traente dell'assegno che abbiano entrambi eseguito il pagamento del debito dopo il protesto. In tal senso si sottolineava che già ai sensi dell'art. 8 legge n. 386/1990 il tardivo pagamento dell'assegno, degli interessi e delle spese di protesto, rendeva improcedibile l'azione penale con la conseguente inapplicabilità della sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna.

Quindi, se da un lato il traente riusciva, pagando entro 60 giorni dalla levata del protesto, ad impedire la sanzione più grave della pubblicazione della sentenza di condanna; dall'altro non riusciva però ad evitare la pubblicazione del proprio nome sul registro informatico dei protesti:

con la successiva depenalizzazione del reato di emissione di assegni senza provvista, ad opera del d.lgs. n. 507/1999, tale condotta viene punita con semplici sanzioni amministrative. Tuttavia qualora il traente paghi entro 60 giorni dalla data di scadenza del titolo, il nuovo testo dell'art. 8 legge n. 386/1990 prevede che non si applichino le relative sanzioni ivi previste;

per effetto di tale ultima modifica legislativa, quindi, ove si ritenesse di non applicare estensivamente il disposto dell'art. 4 legge n. 77/1955, si verificherebbe che per due inadempimenti di carattere civile (mancato pagamento di un assegno e di una cambiale) si avrebbero trattamenti sanzionatori di gran lunga diversi, nel senso che solo al debitore cambiario verrebbe riconosciuto il diritto di chiedere la cancellazione dal bollettino dei protesti;

ancora più grave disparità si verificherebbe poi tra il traente che ha pagato nei 60 giorni, e quindi che ha adempiuto la propria obbligazione, seppure in ritardo ma, comunque, in breve lasso di tempo, e colui che, al contrario, non ha mai provveduto al pagamento. Si sottolinea come la *ratio* della pubblicazione sia quella di rendere pubblici i nominativi di coloro che non hanno provveduto ad onorare il titolo di credito scaduto, per cui è iniquo porre costoro sullo stesso piano di quelli che invece abbiano adempiuto, seppur tardivamente. L'applicazione estensiva dell'art. 4 della legge n. 77/1955 porrebbe, pertanto, rimedio a tale violazione della Carta costituzionale;

non si ritiene inoltre più applicabile la *ratio* della diversa natura attribuita dalla legge ad assegno e cambiale posto che ormai, con l'avvenuta depenalizzazione, i due titoli di credito sono in fatto soggetti alla stessa normativa;

d'altro canto, se il pagamento effettuato entro 60 giorni, come previsto dall'art. 8 legge n. 386/1990, esclude per legge l'applicabilità di ogni sanzione amministrativa, il ricorrente che abbia pagato in tali termini ha diritto a vedersi cancellare dal bollettino dei protesti;

nel ricorso di cui è causa si fa notare anche il contraddittorio comportamento tenuto dalla convenuta C.C.I.A.A. di Arezzo la quale, se da un lato rifiuta la applicazione estensiva dell'art. 4 legge n. 77/1975 nel testo modificato dalla legge n. 235/2000, con riferimento alla cancellazione dal registro informatico dei protesti, dall'altro applica estensivamente la disciplina contenuta nello stesso articolo nella parte in cui prevede la possibilità di annotare in tale registro l'avvenuto pagamento di cambiali e vaglia cambiari: infatti, su istanza del sig. Viciani, la Camera di commercio ha provveduto ad annotare nell'archivio l'avvenuto pagamento degli assegni dopo il protesto. È, quindi, lo stesso ente convenuto che da sé applica l'art. 4 legge n. 77/1995 agli assegni;

il sig. Viciani, alla luce di tali considerazioni, chiedeva che, in accoglimento del ricorso, il giudice di pace adito ordinasse alla C.C.I.A.A. di Arezzo la cancellazione del proprio nominativo dal registro informatico dei protesti relativamente agli assegni protestati ed elencati nell'atto introduttivo.

Rilevato, inoltre che:

a seguito della presentazione di tale ricorso in cancelleria veniva fissata con ordinanza l'udienza del 24 maggio 2002 per la discussione del medesimo ritualmente notificata alle parti;

nel corso della prima udienza si costituiva in giudizio la C.C.I.A.A. di Arezzo in persona del presidente *pro tempore* rag. Pietro Taralli, depositando comparsa di risposta e relativo fascicolo. Sostiene parte convenuta che, a seguito del protesto dei due assegni, il ricorrente faceva istanza alla C.C.I.A.A. di Arezzo per ottenere *in primis* la annotazione dell'avvenuto pagamento degli assegni protestati e successivamente la cancellazione del proprio nome dall'archivio informatico dei protesti. La convenuta provvedeva quindi alla pubblicazione degli assegni oggetto del ricorso nell'elenco mensile dei protesti con l'annotazione dell'avvenuto pagamento mentre rigettava l'istanza di cancellazione posto che la levata dei protesti risultava del tutto regolare e la norma inerente la cancellazione per avvenuto pagamento riguarda solo cambiali e vaglia cambiari. A sostegno della legittimità della determinazione impugnata, parte convenuta faceva, inoltre notare che, nonostante gli interventi legislativi subiti negli ultimi anni dalla legge n. 77/1955, ed in particolare dalle norme inerenti gli assegni e i protesti, la cancellazione del nome dall'archivio informatico dei protesti a seguito di ritardato pagamento è tuttora espressamente prevista solo per cambiali e vaglia cambiari, mentre è stata inserita la possibilità di cancellazione a seguito di illegittimo o erroneo protesto, senza alcuna limitazione di titolo. (legge n. 235 del 18 agosto 2000);

ancora, sostiene la C.C.I.A.A. di Arezzo che l'art. 17 legge n. 108 del 7 marzo 1996 ha introdotto l'ulteriore rimedio della riabilitazione del protestato, anche qui senza alcuna limitazione relativa alla tipologia di titolo, pertanto, applicabile anche agli assegni bancari;

l'esclusione della applicazione della normativa di cui in causa agli assegni bancari è il frutto di un indirizzo costante del Tribunale di Arezzo, mentre diverso è il caso della richiesta di annotazione dell'avvenuto pagamento dell'assegno bancario protestato, a favore della quale rilevano la non prescrittività del dato normativo ed una consolidata prassi in materia. Per tal motivo l'annotazione è stata concessa all'attore;

di conseguenza, la C.C.I.A.A. di Arezzo concludeva per il rigetto della domanda attrice in quanto infondata;

nella stessa prima udienza, il sig. Viciani depositava istanza affinché il giudice adito sollevasse la presente questione illegittimità costituzionale.

Il giudice si riservava quindi di decidere sull'istanza.

Ritenuto che:

non appare manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 (principio di eguaglianza) e all'art. 24 della Costituzione (principio di difesa), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 legge n. 12 febbraio 1955 n. 77, come modificato dalla legge n. 349 del 12 giugno 1973 e dalla legge n. 235 del 18 agosto 2000, nella parte in cui, pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 15 dicembre 1990 n. 386 come modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 all'art. 33 (di depenalizzazione del reato di emissione assegni a vuoto), non consente al traente di un assegno bancario, o agli altri soggetti legittimati, di adire il presidente della C.C.I.A.A. per ottenere la cancellazione dal registro informatico dei protesti, a differenza del debitore cambiario che può invece ottenere tale provvedimento favorevole qualora abbia effettuato il pagamento entro dodici mesi dal protesto dell'effetto;

la Corte costituzionale, in due precedenti occasioni, ha dichiarato non fondata un'identica questione sottoposta al suo vaglio (sentenza 5 luglio 1990, n. 317 e ordinanza 19 novembre 1993 n. 14) ma che essa appare meritevole di riesame atteso che la diversità del regime giuridico e sanzionatorio del protesto dell'assegno bancario rispetto al protesto della cambiale si è nel frattempo, quasi del tutto annullata per effetto:

a) della legge n. 386/1990, art. 8, la quale prevede che l'avvenuto pagamento dell'assegno, degli interessi e della penale sollevano il traente da ogni conseguenza sanzionatoria;

b) del decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999, art. 33, che ha depenalizzato il reato di emissione di assegni emessi senza provvista, sottoponendolo così ora al procedimento sanzionatorio disciplinato dalla legge n. 24 novembre 1981 n. 689;

c) dell'art. 4 legge n. 12 febbraio 1955 n. 77, comma 2, che ha introdotto la possibilità di cancellare il nome del debitore protestato dall'archivio informatico di cui all'art. 3-bis decreto-legge 18 settembre 1995 n. 381, nel caso in cui la levata del protesto sia stata fatta in modo erroneo o illegittimo, non distinguendo tra cambiale e assegno;

d) dell'art. 17, comma 1, legge 7 marzo 1996 n. 108, come modificata dalla legge 18 agosto 2000 n. 235, secondo cui il debitore protestato che ha adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato, ha diritto ad ottenere la riabilitazione, trascorso un anno, ove non abbia subito ulteriore protesto, anche qui senza fare alcuna distinzione tra assegni e cambiali;

e) dell'art. 17, comma 2, legge 7 marzo 1996 n. 108, come modificato dalla legge 18 agosto 2000 n. 235, nella parte in cui prevede, non distinguendo gli effetti protestati, che il debitore protestato riabilitato possa ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'art. 3-bis, decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381;

la Corte aveva fondato le proprie precedenti decisioni sopra indicate sulla diversità del regime giuridico e sanzionatorio del protesto dell'assegno bancario rispetto a quello della cambiale, sostenendo che la diversità permaneva anche alla luce della legge n. 386/1990, in quanto l'emissione di assegni senza provvista continuava ad essere un reato e comportava la revoca al traente dell'autorizzazione ad emettere assegni, mentre il mancato pagamento di una cambiale aveva come conseguenze solo quelle tipiche dell'inadempimento;

le riforme successive al 1993, in particolare le più recenti, mostrano tuttavia una tendenziale volontà del legislatore di armonizzare e unificare la normativa tra la cambiale l'assegno bancario, con speciale riferimento alla depenalizzazione del reato di emissione di assegni senza provvista, alla riabilitazione e soprattutto alla cancellazione definitiva in seguito a riabilitazione. Premesso questo, il trattamento differenziato che ancora permane riguardo al primo comma dell'art. 4 legge n. 77/1955, risulta essere ormai ingiustificato posto che il traente dell'assegno protestato, pagando quanto dovuto entro 60 giorni dal protesto, evita ogni sanzione amministrativa, può ottenere dopo un anno la riabilitazione con conseguente cancellazione definitiva dei propri dati dall'archivio informatico, proprio come il debitore cambiario protestato ma, a differenza di quest'ultimo, secondo la lettera della legge, non può vedere annotata la comunicazione dell'avvenuto pagamento nell'archivio informatico, né può richiedere prima la cancellazione, ma deve per forza attendere un anno e la riabilitazione.

La violazione del diritto di eguaglianza, e quindi dell'art. 3 Cost. a cui questa norma conduce, è evidente. Tale disuguaglianza si crea nello stesso tempo anche tra il traente protestato che abbia, provveduto al pagamento subito dopo il protesto, ed il traente che non abbia mai provveduto ad adempiere: entrambi, infatti risulteranno parimenti iscritti nel registro informatico per almeno un anno, nonostante che il primo adempiendo abbia raggiunto una condizione di completa legalità, non abbia subito conseguenze sanzionatorie e abbia attuato un integrale ristoro nei confronti del creditore anche in ordine ai danni dipendenti dal mero ritardo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 871;

Attesa la rilevanza della pronuncia di legittimità costituzionale ai fini della decisione del presente giudizio;

Ritenuta non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale, alla luce delle premesse sopra esposte, dell'art. 4, 1 comma, della legge n. 12 febbraio 1955 n. 77 nella parte in cui non consente al traente di un assegno bancario o, nei casi, agli altri soggetti legittimati, di adire il presidente della C.C.I.A.A. per ottenere la cancellazione dall'archivio informatico dei protesti;

Sospende il presente giudizio recante il n. 38/C/2002 pendente tra: Viciani Lorenzo, titolare della ditta «Microsilver» contro la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Arezzo in persona del Presidente pro-tempore.

Ordina trasmettersi gli atti alla Eccellentissima Corte costituzionale, in Roma.

Dispone che a cura della cancelleria venga comunicata copia della presente ordinanza:

- 1) Al sig. Presidente del Consiglio dei ministri in Roma;
- 2) Al sig. Presidente del Senato della Repubblica in Roma;
- 3) Al sig. Presidente della Camera dei deputati;
- 4) Al ricorrente nel domicilio eletto per il ricorso, posto in Anghiari (AR), via XVIII Agosto n. 10, presso lo studio della dott.ssa Katia Coleschi;
- 5) Alla Camera di commercio, industria, artigianato agricoltura di Arezzo in persona del Presidente pro tempore.

Sansepolcro, addì 29 luglio 2002.

Il giudice di pace: FIORI

02C0939

N. 458

Ordinanza del 16 luglio 2002 emessa dalla Corte di appello di Firenze  
nel procedimento civile vertente tra Leoni Americo e I.N.A.I.L.

**Infortunati sul lavoro - Assicurazioni obbligatorie - Lavoratori in permesso sindacale - Inclusione nell'elenco dei soggetti assicurati - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ai lavoratori in aspettativa sindacale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 171/2002 - Incidenza sul principio di tutela assicurativa in caso di infortunio sul lavoro.**

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

LA CORTE DI APPELLO

Esaminati gli atti di causa, osserva quanto segue.

Leoni Americo ha proposto appello avverso la sentenza n. 1069/2000 del Tribunale di Firenze, che ha rigettato la domanda da lui proposta contro l'I.N.A.I.L. per ottenere il pagamento dell'indennità e della rendita previsti dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 in conseguenza dell'infortunio a lui occorso in data 21 gennaio 1997 in località Fabro, durante il tragitto autostradale di rientro a Firenze a bordo di mezzo privato dopo aver partecipato in giornata ad incontri sindacali in Roma.

L'I.N.A.I.L. si oppone alla domanda, assumendo trattarsi di situazione non tutelata dall'ordinamento vigente poiché il Leoni si trovava in permesso sindacale ed inoltre in quanto non ha provato la necessità dell'uso di mezzo privato.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione (vedi sentenze della sezione lavoro 19 agosto 1982 n. 4684, 25 agosto 1986 n. 5188, 4 novembre 1993 n. 10895, 17 febbraio 1996 n. 1220), l'infortunio avvenuto in occasione dello svolgimento di attività sindacale non è indennizzabile ai sensi dell'art. 2 del predetto testo unico n. 1124 del 1965.

Peraltro, la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 171 del 6/10 maggio 2002, richiamando la pregressa giurisprudenza secondo cui presupposto esclusivo per la configurabilità dell'obbligo assicurativo è l'esposizione a rischio professionale, con la tendenziale estensione della garanzia a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro — intese in senso ampio a prescindere dal titolo o regime giuridico sottostante — siano esposti ad un

rischio obiettivamente riferibile alle lavorazioni protette, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 9 del citato d.P.R. n. 1124/1965 nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati, rispettivamente, in lavoratori in aspettativa sindacale e le relative organizzazioni di appartenenza.

A parere del collegio, l'ampliamento della previsione normativa così attuata con la citata sentenza additiva consente di superare l'ostacolo interpretativo del diritto vivente, di cui alla giurisprudenza della Corte di cassazione, e, nel contempo, di delibare la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Carta fondamentale, concernente l'estensione della tutela assicurativa I.N.A.I.L. ai lavoratori che, come nella specie il Leoni, siano in permesso sindacale e che, altrimenti, rimarrebbero ingiustificatamente privi di adeguata tutela assicurativa rispetto agli altri dipendenti.

Occorre, altresì, rilevare che, rispetto alla questione esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 171/2002, quella in discorso, pur partecipando della medesima *ratio* che ha giustificato l'estensione della tutela assicurativa e differenziandosene sostanzialmente soltanto in ragione di una più ristretta denuncia di incostituzionalità (questa rimanendo nell'ambito della previsione del solo art. 4 d.P.R. n. 1124/1965 non prospettandosi alcuna scopertura assicurativa a fronte della quale individuare un ulteriore soggetto obbligato), tuttavia non può trovare soluzione di carattere interpretativo nell'ambito della medesima pronuncia della Consulta giacché la fattispecie del permesso sindacale rimane comunque a questa estranea oltretutto sottoposta ad un diverso regime giuridico.

In punto di rilevanza della questione, osserva il collegio come l'utilizzo dell'autovettura a disposizione insieme agli altri colleghi del Leoni in luogo del treno ha trovato sufficiente giustificazione nelle risultanze della prova testimoniale esperita da questa Corte in relazione al protrarsi in serata delle incombenze sindacali rispetto all'orario dei treni e alla distanza della stazione ferroviaria di Roma dalla zona di Piazza del Popolo dove si trovavano i sindacalisti, nonché alle esigenze di rientro del Leoni nell'abitazione di Campi Bisenzio ed alla riunione sindacale (di cui al documento prodotto in udienza) programmata in Firenze alle ore 7,30 della mattina successiva, così da configurarsi l'uso dell'autovettura privata come ragionevole scelta alternativa al mezzo pubblico secondo la giurisprudenza in materia della Corte di cassazione.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non comprende tra le persone assicurate i lavoratori dipendenti in permesso sindacale, per contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.*

*Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia, altresì, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Firenze, addì 16 luglio 2002.

*Il Presidente:* BARTOLOMEI

02C0940

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651615/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 1 0 1 6 \*

€ 2,40